

GUIDA 2026

**AUTOCARAVAN: ACQUISTO E VENDITA
LE INFORMAZIONI UTILI
PER EVITARE AMARE SORPRESE**



**pubblicazione fuori commercio
senza pubblicità a pagamento
ultimo aggiornamento in data
2 luglio 2026**

rivista dal 1988
in CAMPER



Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI

www.coordinamentocamperisti.it www.incamper.org
mail: info@coordinamentocamperisti.it


NON SCRIVERCI attraverso chat, whatsapp, SMS, facebook o similari
055 2469343 – 328 8169174 dal lunedì al venerdì in orari 9-12 e 15-17



*Clicca sul numero di pagina per l'argomento desiderato.
Clicca sul numero in alto per tornare al sommario.*

sommario

- 3 CHI SIAMO**
- 4 ALBERGO O AUTOCARAVAN**
- 16 L'IDEA**
- 20 ALCUNI ESEMPI DI LIMITAZIONI E DISCRIMINAZIONI**
- 23 COME EVITARE UNA TRUFFA (ARTICOLI PUBBLICATI)**
- 24 PER EVITARE COCENTI DELUSIONI, DANNI ECONOMICI E STRESS**
- 28 VEICOLI D'INTERESSE STORICO E VEICOLI D'EPOCA**
- 31 SERBATOIO PERMANENTE GPL**
- 32 LE DOMANDE DA PORRE PRIMA DI ACQUISTARE UN'AUTOCARAVAN**
- 40 L'ASSICURAZIONE**
- 41 AUTOCARAVAN: LA NECESSARIA SICUREZZA**
- 42 IL SOVRAPPESO**
- 50 PORTAMOTO E PORTABAGAGLI, PORTABICICLETTE E PORTASCÌ**
- 53 PER EVITARE AMARE SORPRESE**
- 55 CONSULENZA ACQUISTI**
- 58 IL CONTRATTO CONSIGLIATO PER L'ACQUIRO DI UN'AUTOCARAVAN**
- 68 LA GARANZIA LEGALE PER DIFETTI DI CONFORMITÀ**
- 71 COME SOSTARE CON L'AUTOCARAVAN**
- 72 LE NECESSARIE CAUTELE PER EVITARE AMARE SORPRESE**



Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI

www.coordinamentocamperisti.it www.incamper.org

50125 FIRENZE via di San Niccolò 21
ancc@pec.coordinamentocamperisti.it

055 2469343 - 328 8169174
info@coordinamentocamperisti.it

CHI SIAMO

Nel 1985, alcuni cittadini che avevano acquistato l'autocaravan hanno dovuto organizzarsi in Associazione perché non esisteva nel Codice della Strada e non esistevano impianti igienico sanitari per svuotare ecologicamente le acque reflue.

LA FORZA DELL'ESSERE INSIEME

Adottammo semplici scopi sociali ma difficili da realizzare:

1. far varare una legge per regolamentare la circolazione e sosta delle autocaravan,
2. far allestire impianti igienico sanitari per consentire lo scarico delle acque reflue e per il rifornimento idrico.

Unendo le risorse personali e associative, dedicando tantissimo tempo, nel 1991 l'obiettivo fu raggiunto con l'emanazione della Legge 336.


Poi, la Legge 336/1991 fu abrogata per l'arrivo del Nuovo Codice della Strada e dovemmo intervenire di nuovo per farla includere e, anche in questo caso, riuscimmo a farla inserire nel Nuovo Codice della Strada emanato nel 1992.

Purtroppo, poiché moltissimi Sindaci non rispettano il Codice della Strada, siamo ancora insieme per difendere la circolazione e sosta delle autocaravan nonché i diritti dei cittadini.

Un impegno giornaliero con continue azioni e produzione di informazioni che prosegue grazie ai cittadini che si associano, versando un simbolico contributo e partecipando perché

**LA LIBERTÀ è
PARTECIPAZIONE.**

Apri <https://coordinamentocamperisti.it/raccolte/> e, ripercorrendo indietro i numeri della rivista, leggi gli articoli che raccontano le azioni messe in campo negli ultimi 40 anni per promuovere e far rispettare la legge sulla circolazione e la sosta delle autocaravan, coinvolgendo i Sindaci dei 7.896 comuni italiani.



Albergo o autocaravan?

Un modo di soggiornare, una filosofia del viaggiare.
È ovvio che la comparazione dei costi deve considerare anche l'ammortamento dell'autocaravan

di Giorgio Camporese

La nostra estate 2025 è stata segnata da un guasto al motore della nostra autocaravan che ha richiesto più di tre mesi per trovare una soluzione definitiva, da fine maggio a inizio settembre.

Insomma questa volta la nostra autocaravan ci ha proprio traditi!

Ma qui non vi parlerò del motore, per chi vuole saperne di più, può vedere il video che ho pubblicato sul mio canale YouTube.

Su queste pagine voglio invece condividere un'altra storia originata proprio da questo stato di cose, ma che reputo più interessante per chi ha già fatto o è intenzionato a fare la scelta di diventare camperista.

Per metà agosto avevamo programmato un viaggio con la nostra autocaravan lungo la Mosella, in Germania e quindi nelle principali città del Belgio, che ci saremmo godute in sella alle nostre bici.

Ma con il motore in panne non potevamo certo partire!


Non volevamo comunque perdere la possibilità di fare un viaggio di alcuni giorni in questo periodo di vacanze, anche perché nel resto dell'anno facciamo felicemente i nonni dei nostri due amatissimi nipotini.

Dovevamo dunque trovare un'alternativa.

Autocaravan a noleggio ad agosto, follia pura solo a pensare di trovarne uno, e poi i costi.... Serviva un radicale cambiamento di paradigma!

Abbiamo passato in rassegna una lunga lista di possibilità: dalla Tailandia, a Creta e altre destinazioni esotiche.

Ma ragazzi, i prezzi che abbiamo trovato ci hanno fatto desistere immediatamente.



Oltretutto con quello che stiamo spendendo per far aggiustare l'autocaravan ...

Degli amici gentilissimi ci hanno persino invitati con tanto garbo e deliziosa disponibilità a trascorrere qualche giorno a casa loro in Sardegna.

Troppa grazia, ma non abbiamo voluto approfittarne, tutt'al più che la nostra ricerca stava convergendo su una destinazione che ambivamo da tempo: un viaggio nella Repubblica Ceca, ma questa volta in

auto+albergo dal 19 al 27 agosto.

D'accordo non è la Sardegna, ma l'Europa centrale appaga pienamente la nostra voglia di avventura e di scoperta, che sono i principali valori che ci fanno decidere di partire per un viaggio.

Adesso siamo appena tornati da questo bel giro, che abbiamo fatto sempre con l'occhio e lo stile dell'autocaravan, anche se con modalità, regole e costi del tutto diversi ed è stato comunque tutto molto interessante.

Zederhaus in Lungau, nel più grande parco della biosfera UNESCO in Austria



Panorama dalla 17-Mile Drive

Perciò ho deciso di condividere la nostra esperienza realizzando questo scritto dove non racconto le tappe del viaggio, bensì faccio il confronto tra le due diverse tipologie di vacanze: in autocaravan o in albergo.

Questa, ovviamente, non è stata certo la nostra prima esperienza in albergo e non è stata neppure la nostra prima volta nella Repubblica Ceca, gli anni passati eravamo stati a Praga e a Český Krumlov già due volte, una volta a Pasqua e un'altra a Capodanno, sempre in autocaravan ci sembra scontato dirlo!

Ma adesso l'idea di scrivere questo testo nasce proprio dal fatto che anche questa volta avevamo pianificato un viaggio in autocaravan ma alla fine ci è toccato, forzatamente, andare in albergo, scegliendo una meta diversa da quella programmata e senza bici.

Abbiamo deciso per la Repubblica Ceca principalmente perché da tempo volevamo conoscere altre località di questo paese così bello e ospitale, ma la scelta è caduta proprio qui, anche perché, con eccezione per Praga,



Si è accesa la spia di guasto al motore della nostra autocaravan

i prezzi di alberghi e ristoranti sono più abbordabili rispetto al resto d'Europa e anche in agosto si riesce a trovare posto un po' ovunque senza dover prenotare mesi prima. Lo scopo che ci siamo prefissati per la vacanza era visitare in particolare due città che ancora non conoscevamo cioè Pilsen, per eccellenza la città della birra, e Karlovy Vary, un magnifico centro termale, elegante, tranquillo, ma allegro e accogliente. Oltre a queste volevamo visitare alcuni borghi di interesse storico nei dintorni e fare anche una capatina a Praga per vedere com'è in agosto (delusione, perché l'abbiamo trovata



Antico veicolo da trasporto della birreria San Florian a Loket

affollatissima e piena soltanto di attrazioni turistiche come un immenso luna park).

Oltre a questi luoghi della Repubblica Ceca volevamo approfittare del viaggio per ammirare alcuni punti di interesse durante i trasferimenti.

Come ogni camperista che si rispetti, da questa vacanza volevamo soprattutto ricavare un'esperienza ricreativa, rilassante, senza fretta e senza l'ansia di voler vedere tutto in un colpo solo, considerando comunque che avremmo dovuto percorrere circa 2.000 km.

Per questo abbiamo stabilito che la durata di 9 giorni, quindi 8 notti, poteva essere congrua per tali esigenze.

Proverò adesso a fare un confronto, possibilmente oggettivo, conti alla mano, tra due modi così diversi di fare le vacanze, ma preferisco svelare subito le conclusioni anche dopo questa esperienza certamente positiva, viaggiare in autocaravan per noi resta l'esperienza più bella, emozionante, ricca di stimoli, senso dell'avventura e al contempo rilassante, che abbiamo sperimentato!

Per noi viaggiare in autocaravan è una filosofia di vita, un modo speciale di essere e di rapportarsi con il mondo che vogliamo conoscere.

Quando uno si sente camperista, capisce che non lo fa per convenienza, economica o pratica, lo fa perché sente che nel suo sangue scorre quella voglia di sana libertà che solamente l'autocaravan può soddisfare.

Quindi la nostra conclusione, anche dopo questa bellissima esperienza in albergo, è: Autocaravan forever!

Detta così, sembra che la vittoria da noi decretata a favore dell'autocaravan sia legata a motivi più che altro irrazionali, sentimentali e non concreti, tangibili e misurabili.

Non di solo pane vive il camperista, ma sapere quanto ci costa resta un dato assolutamente da considerare, e allora passiamo subito a fare la disamina tra i pro e contro di ciascuna delle due modalità di viaggio, basandoci su questa nostra esperienza pratica.

Partiamo dalla struttura organizzativa del viaggio che avevamo ideato, suddividendolo in tre fasi.



Ansa del Danubio nei pressi dell'Abbazia di Weltenburg in Baviera

Prima fase: Trasferimento da Padova verso Pilsen via Tarvisio e Salisburgo per un totale di 812 km.

Forse, in macchina, partendo presto al mattino, si poteva fare in un solo giorno, ma noi preferiamo il turismo slow, ci piace vedere e godere i luoghi che attraversiamo, ormai abbiamo l'andatura da camperisti... e così abbiamo programmato una sosta notturna intermedia in Austria. Già da qui incontriamo le differenze di impostazione tra i due diversi modi di viaggiare:

Lentamente fermandoci qua e là in autocaravan, o tutta una tirata di 10 ore fino a destinazione, se si viaggia in macchina.

Si poteva risparmiare un giorno, ma la sicurezza e la calma non hanno prezzo.

Seconda fase: la visita alla Repubblica Ceca. Restiamo due notti a Pilsen, poi una trasferta

di 100 km a Praga in giornata e prima di sera altro trasferimento di 130 km a Karlovy Vary, dove resteremo 4 notti. A dire il vero questo è il modo tipico di viaggiare dei camperisti che non fanno mai avanti indietro dallo stesso punto, ma si spostano da una tappa alla successiva fino a ritrovarsi direttamente a casa. Invece solitamente chi viaggia in macchina, volendo evitare di disfare e rifare le valige più volte, soggiorna tutto il tempo in un solo hotel e fa avanti e indietro tra i diversi luoghi che vuol visitare.

Terza fase: Ritorno verso casa da Karlovy Vary distante 835 km con una sosta notturna a circa metà strada.

Anche qui vale quanto detto per la fase di andata, in macchina avremmo potuto risparmiare un altro giorno. Però che corsa pericolosa e faticosa!

Praga. Piazza della Città Vecchia con sullo sfondo le torri della chiesa di Santa Maria di Týn





Un colonnato in stile classico di una delle fonti di acqua termale a Karlovy Vary

Organizzato così, il nostro viaggio in macchina ha coperto in totale circa 1.900 km considerando anche i trasferimenti locali, consentendoci di visitare 7 città e dormendo in 4 alberghi diversi.

Si capisce che prima di partire abbiamo dovuto fare la pianificazione di dettaglio dell'intera vacanza.

Invece noi quando viaggiamo in autocaravan pianifichiamo soltanto in via di massima le varie tappe che intendiamo fare.

Alcuni camperisti sono più precisi e meticolosi nello stabilire in anticipo percorsi, soste e visite, ma tutti sappiamo che poi avremo larghi margini di manovra potendo decidere di volta in volta se fermarci più del previsto in un posto oppure saltare una tappa per passare direttamente alla successiva o fare delle deviazioni e aggiungere altre tappe, magari per via del meteo o di altri eventi non prevedibili in fase di pianificazione, oppure perché qualcuno che abbiamo incontrato ci

ha parlato molto bene di un posto che non conosceamo.

Si tratta di una delle tante facce della libertà concesse dall'autocaravan.

Questa volta invece, dovendo andare in albergo, dobbiamo per forza stabilire prima ogni singolo pernottamento in modo rigido e non modificabile. E qua subito il mio primo mal di pancia.

Personalmente se c'è una cosa che odio, è prenotare. Qualsiasi cosa!

L'unica cosa che mi adatto a prenotare è il traghetto quando vogliamo andare in Sicilia o in Sardegna, ma non lo faccio mai a cuor leggero.

Adesso invece con l'albergo, non c'era via di scampo, dovevo prenotare in anticipo, ... almeno la prima notte...

Non volendo ritrovarmi come Giuseppe con Maria e l'asinello, sono andato su tutti i vari siti di prenotazioni alberghiere alla ricerca dell'opzione più conveniente.

Alla fine la scelta è andata per un albergo tre stelle in una zona turistica di montagna nella regione di Salisburgo, con una camera a 75 euro, colazione compresa.

Il giorno seguente prima di riprendere il viaggio ho prenotato per la sera stessa e quella successiva una camera all'hotel Continental 3 stelle in pieno centro a Pilsen, per 177 euro di due notti con colazione.

Successivamente abbiamo cercato e prenotato un albergo 3 stelle in centro a Karlovy Vary per 4 notti, al costo totale di 316 euro con colazione, e infine, prima di ripartire verso casa abbiamo trovato un ottimo hotel 4 stelle nella prima periferia di Monaco di Baviera a 77 euro con colazione, piscina e sauna comprese. Per gli 8 pernottamenti, sempre con colazione compresa, abbiamo speso in tutto 645 euro con una spesa media di 80 euro a notte. A questi dobbiamo aggiungere 20 euro per il parcheggio a pagamento dell'albergo a Pilsen. Quindi la spesa totale per dormire è stata di 665 euro.

Se invece avessimo viaggiato in autocaravan, ho stimato che avremmo potuto fare 4 notti in area sosta mediamente a 30 euro a notte e 4 in sosta libera o in parcheggi a pagamento con la media di 10 euro al giorno.

In totale per i pernottamenti in autocaravan avremmo speso circa 160 euro. Ma credo che si tratti di una stima per eccesso, perché ad esempio durante la visita alla fabbrica della birra a Pilsen abbiamo conosciuto due simpaticissime famiglie di camperisti italiani (dalla Sardegna e dal Veneto), e una ci ha spiegato che si erano sistemati in una bellissima area sosta gratuita a 4 Km dal centro e si spostavano tranquillamente in bicicletta.

Ulteriore voce di spesa è stata quella per i pasti.

E qui, altro mal di pancia! Questa volta però non in senso metaforico!

Allora, a noi piace molto provare la cucina degli altri paesi e nella fattispecie devo dire che la cucina tipica Ceca ha incontrato i nostri gusti, con piatti di carne dai sapori forti,



L'acqua termale che sgorga dalla fonte a Karlovy Vary



Lo Sprudel è la sorgente con il getto più potente di Karlovy Vary

decisi, accompagnati da salse dal gusto tipico mitteleuropeo.

Insomma abbiamo mangiato bene, ma...

Ma soggiornare in albergo significa che tutti i giorni a colazione, pranzo e cena devi mangiare nei vari ristoranti o bar.

Lasciamo stare le colazioni in hotel e i pranzi per i quali per la maggior parte ci siamo arrangiati con un panino imbottito preso nel negozio di alimentari, considerando che le colazioni erano sempre super abbondanti non siamo mai rimasti con la fame, anzi!

Il vero problema erano le cene, una, due, tre volte di seguito con piatti di quel tipo, alla quarta cena ero già stremato e quei piatti immensi pieni di cose strane mi saltavano fuori dagli occhi e la pancia iniziava a brontolare...

Parlando del vile denaro, possiamo dire che nei ristoranti cechi si spende poco anche a cena, meno di 40 euro a pasto in due persone. Inoltre abbiamo mangiato in ristorante anche a pranzo quando siamo stati a Praga e poi la domenica quando, esasperati, ci siamo rifugiati in un ristorante con cucina italiana. Abbiamo chiesto asilo gastronomico.

Mi vergogno a raccontarlo, ma io ho preso un piatto di spaghetti con il ragù alla bolognese, invece Anna Maria ha scelto gli spaghetti alla carbonara.

La cottura della pasta era buona, il condimento passabile!

Tornando ai nostri conti, abbiamo speso 40 euro in due per 10 pasti in ristorante, fanno 400 euro tondi tondi; a questi aggiungiamo 50 euro per i pranzi veloci e qualche birra in giro. Quindi per mangiare abbiamo speso in due persone 450 euro.

Fossimo stati in autocaravan, invece, i pasti in ristorante sarebbero stati orientativamente 5, sapendo che per come siamo fatti noi ogni due o tre giorni ci facciamo tentare dalla cena tipica, anche perché trovare pronto e non dover poi lavare i piatti è un valore aggiunto che fa parte di una vera vacanza. Inoltre, così alternati non ci avrebbero portato alla saturazione intestinale.

Il totale allora per i ristoranti sarebbe stato di 200 euro, mentre per i pranzi avremmo speso sempre 50 euro essendo comunque spesso lontani dall'autocaravan durante il giorno.

Aggiungiamo altri 50 euro per fare la spesa al supermercato per le cene in autocaravan, perciò nella versione autocaravan il totale per il cibo sarebbe stato di 300 euro.

Passiamo adesso ad analizzare le spese di viaggio.

Noi abbiamo una vecchia Dacia Sandero 1.5 diesel euro 5, tutta butterata dalla grandine, che però per via dei consumi ci dà delle belle soddisfazioni.

Il consumo medio nell'intero viaggio è stato di 23 km/l, confermati dal computer di bordo e dal calcolo pieno/pieno. Anche perché ha guidato Anna Maria che ha proprio il piede leggero.

Perciò, per coprire tutti i 1.900 km di questo giro abbiamo consumato soltanto 83 litri di gasolio.

Facendo la media tra i prezzi del gasolio, 1,630 in Italia e 1,270 in Repubblica Ceca abbiamo pagato mediamente 1,45 euro al litro che moltiplicato per gli 83 litri consumati dà il totale di 120 euro per il carburante. È un calcolo molto approssimativo, ma accettabile. La nostra autocaravan, invece, di solito fa circa 10 km/l, perciò avremmo consumato 190 litri di gasolio per un totale di 276 euro.

Nel nostro calcolo delle differenze di costi tra auto e autocaravan non consideriamo i pedaggi, perché per vignette e ponti i costi sono identici tra i due tipi di mezzi.

Restano ancora i pedaggi per le autostrade italiane dove, sebbene le auto ricadano nella classe A mentre le autocaravan in classe B la differenza sarebbe stata di appena 70 centesimi per l'intero percorso di andata e ritorno.

In questo modo otteniamo che in totale per questo viaggio, in auto + albergo abbiamo speso 1.235 euro, mentre in autocaravan avremmo speso circa 730 euro in tutto.

Risulta quindi che con l'autocaravan

Karlovy Vary. Piscina termale panoramica



avremmo risparmiato almeno 500 euro rispetto all'albergo.

Ma c'è da dire che la differenza sarebbe stata molto maggiore se avessimo scelto come destinazione i paesi dell'Europa occidentale che risultano decisamente più cari per alberghi e ristoranti.

Se non c'era dubbio che economicamente parlando l'autocaravan sia molto vantaggiosa rispetto all'albergo, dobbiamo prendere in considerazione alcuni altri aspetti che hanno impattato sulla qualità della nostra vacanza, sebbene non quantificabili economicamente e oggettivamente.

Qui mi preme evidenziare un aspetto che ritengo davvero molto importante e cioè il diverso impatto ambientale provocato dai due modi di viaggiare, a netto vantaggio per l'autocaravan. Infatti, se è vero che l'autocaravan inquina di più rispetto all'autovettura durante il viaggio, dato che brucia il doppio del gasolio, è anche vero

che poi ha un ridotto consumo di acqua ed energia e poi quando riparte lascia il territorio nello stato in cui lo ha trovato.

Un albergo invece, ha consumi spropositati per energia, acqua e lavanderia con largo impiego di detersivi e altro. Inoltre per costruire un albergo si gettano nell'ambiente migliaia di metri cubi di cemento, che erodono per sempre il suolo vergine e che restano lì anche quando l'ultimo cliente se n'è andato e la struttura chiude per bassa stagione.

Inoltre, come accennavo prima, il viaggio in auto + hotel ha di norma un andamento a stella, perché tra una tappa e l'altra si torna sempre al punto centrale che è appunto l'albergo; invece chi viaggia in autocaravan di solito sceglie un percorso a maglia passando da un punto all'altro senza dovere mai tornare al punto centrale e questo riduce sensibilmente i chilometri percorsi alla fine del viaggio.

Fatta questa considerazione passiamo ad altri aspetti importanti, sebbene dall'impatto più soggettivo.



Una cosa su cui siamo certamente tutti molto sensibili è la qualità dei servizi offerti dalle strutture dove soggiorniamo; mi riferisco in particolare alla pulizia, alla comodità dei letti, al decoro della stanza, alla climatizzazione e al rumore che entra nella stanza.

Noi, avendo scelto alberghi 3 stelle, quindi di discreta qualità, abbiamo trovato alcune cose poco soddisfacenti o critiche, come ad esempio i materassi troppo morbidi tanto che al mattino mi alzavo con il mal di schiena, per non parlare dei cuscini, così sottili e soffici che era come non averli. Per fortuna essendo in autovettura ci siamo portati i nostri, quelli che di solito teniamo nella nostra l'autocaravan, e ci siamo salvati, ma se uno arriva in aereo o con altri mezzi pubblici, è spacciato.

In uno dei 4 alberghi abbiamo trovato un sottile strato di polvere sul tavolino.

In tre alberghi su 4 mancava l'aria condizionata e più di qualche sera, abbiamo sofferto il caldo.

Anche perché sul letto mettono il piumino che, sebbene leggero, in questo periodo è pur sempre eccessivo. Si dormiva scoperti, ma al mattino la temperatura si abbassava e un lenzuolo con cui coprirsi sarebbe stato l'ideale.

Tenere aperta la finestra, impossibile per via del rumore.

In tre alberghi su 4 la doccia aveva una fastidiosissima tenda di plastica. Ovviamente la si teneva aperta e così spruzzi ovunque.

D'altra parte per chi viaggia in autocaravan invece questi disagi non esistono, al massimo si dorme un po' fuori bolla e se i bagni del campeggio sono sporchi, usiamo quello dell'autocaravan.

Invece, a favore del soggiorno in albergo posso evidenziare soprattutto le sontuose prime colazioni che sembravano pranzi di gala, ma per chi viaggia in autocaravan queste non sono proprio una priorità.

Per finire, altro punto che resta a sfavore dell'albergo è l'esigenza di portare ogni volta in camera i bagagli, disfarli e rifarli il giorno dopo. Con il problema in più di capire dove riporre la biancheria sporca dei giorni precedenti.

In autocaravan invece la valigia non esiste, gli indumenti passano direttamente dall'armadio di casa a quello dell'autocaravan e lì restano per tutto il viaggio e per la biancheria sporca ci siamo organizzati con dei sacchi da tenere nel garage sotto al letto.

Hotel Romania, dove abbiamo soggiornato 4 notti a Karlovy Vary



Tutte queste considerazioni mi portano a ripensare ai tanti, troppi, divieti di sosta illegittimi e discriminatori imposti contro le l'autocaravan da certe amministrazioni comunali allo scopo, recondito e impronunciabile, di compiacere i proprietari degli alberghi, ma spesso anche dei campeggi, che temono di perdere i clienti che potrebbero convertirsi all'autocaravan, vedendo che per soggiornare nelle località dove loro spendono migliaia di euro c'è chi sosta con l'autocaravan, spendendo nulla e godendo comunque allo stesso modo il territorio.

A loro vorrei dire che non c'è niente da fare.

Tra l'albergo e l'autocaravan c'è una distanza incommensurabile e il camperista, anche se costretto ad andare in albergo, come è successo a noi, cercherà sempre di tornare all'autocaravan perché le due cose non hanno niente a che vedere l'una con l'altra.

Quello che è sicuro, è che se un camperista trova che in una località hanno imposto divieti discriminatori, non si rassegnerà ad andare in albergo, ma semplicemente andrà a portare i suoi soldi da un'altra parte.

Di solito, a queste riflessioni, mi sento rispondere con la classica domanda: ma quali soldi portano i camperisti, che fanno tutto

sull'autocaravan mangiando quello che si sono portati da casa?

Dal mio racconto si può constatare oggettivamente che viaggiando in autocaravan si lasciano sul territorio cifre comunque ragguardevoli e non ho parlato di souvenir, di ingressi ai musei, sinagoghe e castelli e delle tante piccole cose che si comprano passeggiando per le vie piene di attrazioni. Per queste voci nella Repubblica Ceca abbiamo lasciato almeno altri 200 euro.


Cosa dire per concludere?

Beh, mi sembra con questa mia apologia del viaggio in autocaravan di aver dipinto la classica immagine della lumachina che si porta in giro la sua amata casetta.

Invece, per chi soggiorna in albergo ho tracciato il profilo poco elegante di chi si abbuffa a colazione e cena fino a scoppiare, la notte dorme accaldato e indolenzito e si trova avvinghiato dalla tenda plasticosa della doccia.

Sembra una caricatura un po' forzata, ma, ragazzi, a noi è andata per davvero più o meno così.

Ma lo spirito di adattamento non ci manca, perciò ci siamo divertiti tantissimo lo stesso.



L'IDEA ↓

**C'ERA UNA VOLTA UNA FAMIGLIA NORMALE (O QUASI...)
MA TUTTO QUESTO POTREBBE ACCADERE AD OGNUNO DI NOI!**



ERA, O ALMENO SEMBRAVA, UNA GIORNATA QUALUNQUE






IL CAMPER, CHE NEL CODICE DELLA STRADA SI CHIAMA AUTOCARAVAN





POI HANNO SCOPERTO CHE... ➔

SONO SEGGETTI A DISCRIMINAZIONI DIRETTE ALLE SOLE AUTOCARAVAN E AI LORO OCCUPANTI



Vieste, multa da € 6.191,48



In penale per aver sostato



Avviso o simile per indurre a un rapido pagamento



GLI STALLI DI SOSTA CHE, NON GIUSTIFICATI DA CRITERI TECNICI, DISCRIMINANO I VEICOLI IN BASE ALLA LUNGHEZZA SPENDENDO SOLDI PUBBLICI PER L'ACQUISTO E LA POSA DI QUINTALI DI VERNICE CHE POI, CON L'ABRASIONE, INQUINANO LE FOGNE



Il Sindaco convoca



Tariffe contro legge



INCREDIBILE Il divieto di circolazione stradale per altezza, a fianco, perché dovrebbe esistere un ostacolo che lo giustifica, ma poi vediamo autorizzare la circolazione stradale a veicoli che trasportano a bordo decine di persone oltre il conducente che possono superare detta limitazione.



Accesso al parcheggio sbarrato per altezza quando non esistono ostacoli a giustificare tale limitazione.



Ma la notte... NO

Ecco cosa succede a chi è solo e vuol far valere il suo diritto



quindi, associati e fai associare per fare la differenza, per unire le singole risorse che consentono di essere informati e di poter far valere i propri diritti.

CLICCA QUI PER SCARICARE LA TUA TESSERA SOCIALE E IL TAGLIANDO DA SPORRE SUL CRISCOTTO PRIMA DELLA PARTENZA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI

Se non ricordi la scadenza della tessera inserisci l'anno della tua autocaravan

CONTATTI

IBAN IT1106030202805010000091123

SCONTI E PROMOZIONI

COME SCARICARE I REGALI 2026

COME VERSARE IL CONTRIBUTO SOCIALE

I DETTAGLI DEL TESSERAMENTO

CHI SEANO E PERCHÉ ASSOCIARSI

BLOCCHI PERMANENTI DEL TRAFFICO

DIVIETI E AZIONI

LA DIFESA DA DIVIETI E MULTE

AGGIORNAMENTI

RACCOLTE

COME PROGETTARE UN VIAGGIO

VIAGGI (in pubblicazione)

ESMOZIONI

TECNOLOGIE PER TUTTI I GIORNI

LA NOSTRA RIVISTA

ELENCO PARCHEGGI ATTREZZATI

PER SALVARE LA VITA E I BENI

COME PROTEGGERSI DAI RISCHI

AUTOCARAVAN ACQUISTO E NOLEGGIO

RICERCHE DOCUMENTI E ARTICOLI

Cerca in www.coordnamentocamperisti.it

CHI SOTTO INVOCI COME TROVARE UN ARTICOLO SE hai autocar

Inserisci qui parola chiave

DAI FORZA
ALLA RAGIONE

CONOSCI
I TUOI DIRITTI

RISPETTA
LA LEGGE

CONTRIBUJSCI
E INFORMATI

COINVOLGI
I TUOI AMICI



Non pensare... *a me non succederà mai...*
perché non è vero: lo dimostrano le segnalazioni che da 40 anni
ci arrivano giorno dopo giorno.



Per scoprire come difenderti apri
www.coordinamentocamperisti.it
e clicca su **LA DIFESA DA DIVIETI E MULTE**
scarica il file, leggilo con attenzione.

Recati in una copisteria per farlo stampare e rilegare con una spirale
per consentire una facile consultazione durante il viaggio, in modo da
averlo rapidamente a disposizione allorquando incontri una limitazione
alla tua circolazione e sosta e/o peggio, quando trovi sul tergicristallo
oppure ricevi a casa una contravvenzione.



Associazione Nazionale
COORDINAMENTO
CAMPERISTI

www.coordinamentocamperisti.it www.incamper.org

COME EVITARE UNA TRUFFA

Nonostante gli interventi delle Forze dell'Ordine e i nostri interventi informativi, essere truffati nella vendita è frequente e il rischio riguarda anche le autocaravan.

Il copione è sempre lo stesso:

il compratore propone di concludere la compravendita dinanzi a un notaio per assicurare al venditore che l'affare è sicuro ma lo truffa pagando con assegni falsificati. Quando il venditore se ne accorgerà, il compratore ha già rivenduto il veicolo. Il truffato difficilmente otterrà giustizia e resterà beffato e danneggiato.

L'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** non può pubblicare le segnalazioni di coloro che presumono di aver subito una truffa nella vendita di un'autocaravan perché rischierebbe di essere querelata dal presunto truffatore, da presumere innocente prima di una sentenza penale di condanna che arriverà dopo anni. Siamo più volte intervenuti sul tema pubblicando articoli per evitare le truffe: a seguire i due elenchi.

**Apredo www.incamper.org
gli articoli sono presenti
nei seguenti numeri:**

13, 17, 18, 58, 90, 91, 92, 94,
124, 125, 128, 129, 131, 138,
139, 147, 149, 155, 157, 158,
159, 165.



**Apredo www.nuovedirezioni.it
gli articoli sono presenti
nei seguenti numeri:**

3, 13, 16, 20, 25, 31



per evitare cocenti delusioni, danni economici e stress

Elenchiamo i vantaggi nel possedere un'autocaravan di proprietà:

1. utilizzarla per le uscite di fine settimana e/o per tutti i giorni al posto dell'autovettura. Avere tutte le comodità, i tuoi spazi e le tue cose. Passare una giornata meravigliosa avendo a disposizione: una cucina, il potersi sdraiare per un riposo, un proprio bagno. Non ultimo, il poter parcheggiare in un'area di sosta in attesa che finisca un ingorgo e/o un blocco del traffico. Se poi arriva una giornata piovosa il poter comodamente leggere, conversare, riposare, guardare la televisione. Infine, accendere il motore e partire, staccando dal quotidiano per vivere luoghi che aprono la mente e arricchiscono lo spirito;
2. decidere anche all'ultimo momento di metterla in moto e partire senza prenotazioni;
3. cambiare destinazione in caso di maltempo e/o di nuove curiosità;
4. fruire o meno dei campeggi;
5. pagare una bassa tassa di circolazione;
6. sottoscrivere con la Vittoria Assicurazioni SpA una polizza RCA inferiore a quella di una moto;
7. facilitati nella guida grazie al posto di guida rialzato rispetto alle autovetture;
8. poter organizzare la parte abitativa come si desidera, come risulta comodo riguardo ai letti e al riporre i vestiari e quanto necessario al viaggiare;
9. arrivare dopo pochi viaggi a essere addestrati nel programmare utilmente i consumi dell'acqua potabile contenuta nel serbatoio;
10. individuare i tempi utili per effettuare senza problemi le cicliche operazioni di carico dell'acqua potabile e lo scarico dei serbatoi delle acque reflue chiare e scure;
11. preparare per tempo i rifornimenti di GPL e carburante;
12. pianificare i controlli del polmone e della pompa alimentazione acqua, del frigorifero, del boiler, degli pneumatici, degli ammortizzatori, del motore, delle cablaggi elettriche, delle condutture GPL, delle condutture acqua potabile, della igienizzazione del serbatoio acqua potabile, del serbatoio raccolta acque reflue scure e di quello acque reflue chiare.

**Inoltre, sempre aprendo
www.coordinamentocamperisti.it
e cliccando**

**AUTOCARAVAN ACQUISTO E NOLEGGIO
si trovano le norme inerenti alle agevolazioni fiscali destinate alle
persone portatrici di una disabilità.**

TRASFORMARE UN FURGONE IN AUTOCARAVAN

In base alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 33892/23/32 – DIV2 del 06/04/2009 la possibilità di inquadrare un veicolo di categoria N1 destinato al trasporto di cose in categoria M1 per il trasporto anche di persone è sottoposta a stringenti prescrizioni finalizzate anche alla tutela della sicurezza stradale.

Diffidate quindi da coloro che propongono soluzioni improvvisate come ad esempio allestimenti rimovibili che possono distaccarsi provocando danni a cose e persone.

Elenchiamo i seguenti svantaggi nel possedere un'autocaravan di proprietà

- a) il costo di acquisto;
- b) i blocchi permanenti del traffico in base alla categoria EURO che per l'alimentazione a diesel arriveranno velocemente a bloccare i veicoli fino a EURO 6;
- c) il non poter entrare in circolazione stradale se si supera la portata massima ammessa nella Carta di Circolazione (di fatto comporta una riduzione drastica del numero dei trasportati);
- d) l'utilizzarla mediamente per 40 giorni all'anno se non si è pensionati;
- e) il costo di un rimessaggio se non si possiede un'area privata dove parcheggiarla;
- f) i sindaci che emanano limitazioni locali alla circolazione e sosta;
- g) non ignifughe, quindi, il cercare stalli di sosta per evitare di parcheggiare in mezzo alle autocaravan;
- h) i consumi di carburante maggiori rispetto a quelli di un'autovettura;
- i) velocità inferiori a quelle di un'autovettura;
- j) sensibilità al vento laterale;
- k) uno spazio interno di pochi metri cubi e metri quadrati;
- l) l'assenza di un riciclo forzato dell'aria interna;
- m) l'assenza di una corretta ripartizione interna del riscaldamento.



Divieto di sosta anticamper



Sbarra che impedisce l'entrata in un parcheggio



Esiti di un incendio attivato da un veicolo a fianco

VENDO L'AUTOCARAVAN USATA A UN PRIVATO

Amore, perché non compriamo un'autocaravan usata? Dai cara, vivremo un sacco di nuove esperienze!

Perché no? Vediamole offerte!

Cara, ho trovato un'occasione! Incontriamoci col signor Rossi, scriviamo due righe e concludiamo!

Sì, ma firmiamo il contratto di compravendita predisposto dal Coordinamento Camperisti, per la nostra tutela!

Dai, non perdiamo tempo per un camper usato! Ma che vuoi che succeda? Andiamo con i proprietari al Pra e facciamo il passaggio di proprietà



E così viene firmato un contratto anomalo, lasciando spazio a ogni tipo di imprevisto...

**...E PUNTUALE ARRIVA
IL PROBLEMA...**

*Qui ci sono
un sacco
di infiltrazioni!
Ricontatto il venditore,
adesso mi sente!*

**Lei aveva visto l'autocaravan!
Ha dieci anni, cosa pretende?
Oltretutto noi quelle infiltrazioni
non le avevamo mai viste!**

*Ma io ho ragione!
Mi deve restituire
almeno cinquemila euro,
l'intervento
ne costerà seimila!*

**Beh, glieli
restituirei
davvero
volentieri,
ma li ho
già spesi!**

*Adesso basta!
Chiamo il mio legale!*

**Salve, sono l'avvocato. Ho capito
la situazione, lei ha tutte le ragioni,
ma non avendo firmato un contratto ad hoc
è davvero svantaggiato. Oltretutto
il venditore non ha nulla da perdere...
Per avviare la pratica servirà
qualche migliaio di euro...
che facciamo?**

**Per concludere un buon affare non fidarti
dell'istinto, ma solo di un BUON CONTRATTO!**

VEICOLI D'INTERESSE STORICO e VEICOLI D'EPOCA

Poiché le leggi non sono ben comprensibili ai cittadini, è nostro diritto/dovere rispiegare la problematica dei veicoli di interesse storico, anche se l'abbiamo già affrontata e pubblicata sulla rivista *inCAMPER* www.incamper.org nei numeri: 114, 121, 154 e 165.

Visto che negli ultimi anni in Italia la maggior parte delle vendite delle autocaravan riguarda l'usato, riteniamo opportuno chiarire alcuni aspetti in modo sintetico. Ad avviso di chi scrive non conviene trasformare un'autocaravan in veicolo di interesse storico per i seguenti motivi:

1. al risparmio di una bassa tassa di circolazione, ove esistesse a livello regionale, si contrappone l'iscrizione a una associazione di settore e quanto ne segue;
2. il valore dell'autocaravan quale veicolo di interesse storico, contrariamente agli altri veicoli, non esiste, perché chi l'acquista non lo fa per avere un veicolo storico ma perché non se ne può permettere una nuova o seminuova;
3. vendere un'autocaravan quale veicolo di interesse storico è veramente difficile;
4. non rinnovare quale veicolo di interesse storico comporta di doversi recare alla Motorizzazione per revisione e/o collaudo, poiché, in mancanza, di ciò, non la si può utilizzare;
5. la tariffa assicurativa per le autocaravan è accessibile grazie alla Vittoria Assicurazioni SpA. che dal 1998 collabora con l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI.

Infatti, quando iniziammo i contatti con le assicurazioni, nel 1998 un'autocaravan pagava come un furgone spendendo circa 1,6 milioni l'anno per la sola RCA. Solo grazie al nostro intervento e alla disponibilità della Vittoria Assicurazioni SpA, anno dopo anno, la tariffa RCA per le autocaravan è arrivata a essere inferiore a quella di una moto.



foto estratta da inCAMPER 186



foto estratta da inCAMPER 186



prove crash: rarissime per le autocaravan

I veicoli di interesse storico sono soggetti a revisione come i veicoli ordinari, come stabilisce l'art. 9, comma 1, del decreto 17/12/2009 e l'essere iscritti al registro non li dispensa da tale obbligo. I veicoli di interesse storico, per la propria e altrui sicurezza stradale, sono sottoposti a una revisione molto accurata, giustificata dai seguenti motivi:

- l'autocaravan non è ignifuga e ha a bordo l'erogazione di gas ed elettricità;
- nella maggior parte dei casi viaggia inconsapevolmente in sovrappeso, e quasi sicuramente con il carico sbilanciato sugli assi;
- effettua lunghi viaggi, in particolare in autostrada, dove è essenziale che siano al top gli pneumatici, gli specchi retrovisori, i sistemi d'illuminazione, le sospensioni, gli ammortizzatori e i freni;
- le autocaravan, non essendo sottoposte a prove crash, non garantiscono una sufficiente solidità strutturale; infatti, è sufficiente sbattere in un ramo di 8 cm di diametro per vedersi strappar via la mansarda. E anche il tamponamento da parte di un'autovettura può bastare per essere distrutte come abbiamo pubblicato sul numero 161 pagine 18-19;
- gli ancoraggi di tutto il materiale installato all'interno (comprese le chiusure), non essendo stati sottoposti a prove di trazione sui tre lati, non garantiscono la necessaria affidabilità. Infatti, è successo che siano caduti, sia in viaggio sia in sosta, come abbiamo documentato anche su questa rivista.



prove crash: rarissime per le autocaravan

Partiamo analizzando gli aspetti inerenti al Codice della Strada per poi affrontare anche gli aspetti assicurativi riguardo ai veicoli, in particolare quelli d'interesse storico e ai veicoli d'epoca.

VEICOLI D'INTERESSE STORICO

Un veicolo deve avere almeno 20 anni di età dalla data di costruzione o immatricolazione per essere considerato di interesse storico e poter ricevere il certificato di rilevanza storica.

Per i veicoli con età compresa tra 20 e 29 anni, è possibile richiedere il certificato di rilevanza storica attraverso un percorso di selezione specifico, come quello di ACI Storico, che ha individuato i modelli di veicoli di potenziale interesse storico.

Per i veicoli con oltre 30 anni di età, è previsto un percorso più semplice per l'iscrizione ai registri storici, come il Registro ASI, e l'ottenimento del certificato di rilevanza storica. Per esempio, la Vittoria Assicurazioni SpA, per procedere alla compilazione della polizza, chiede al cliente la copia del rilascio da parte dell'ASI di "Veicolo d'interesse storico".

In sostanza:

- **20 anni:** un veicolo può essere considerato storico e ottenere il certificato.
- **20-29 anni:** è necessario seguire un percorso di selezione specifico per i veicoli di potenziale interesse storico, come quello di ACI Storico.
- **30 anni e più:** un veicolo può essere considerato di interesse storico e ottenere il certificato "ASI TARGA ORO" di rilevanza storica con un percorso più diretto, come l'iscrizione ai registri storici.

La normativa di riferimento (nazionale) nel Codice della Strada è definita nell'art. 60 CdS – Veicoli di interesse storico e collezionistico - Definisce cosa sono i veicoli storici. Sono tali quelli iscritti in registri ufficiali riconosciuti dallo Stato (ASI, FMI, Registro Storico Alfa Romeo, Lancia, Fiat) conservati in condizioni di originalità e dall'art.215 Regolamento di attuazione CdS (DPR 495/1992) — Disciplina: modalità di iscrizione, circolazione, annotazioni sulla Carta di Circolazione.

NORMATIVA FISCALE

La tassa automobilistica è un tributo dovuto sugli autoveicoli e motoveicoli immatricolati e il versamento è a favore della Regione o Provincia autonoma di residenza o sede del soggetto tenuto al pagamento. In pratica, riguardo alla circolazione su strada l'articolo 215 consente la circolazione: nel rispetto delle limitazioni eventualmente previste, compatibilmente con le deroghe locali (blocchi traffico, eventi, manifestazioni).

Pertanto, non esiste una libertà assoluta di circolazione essendo demandato alle Regioni e ai Comuni le eventuali restrizioni.

Per i veicoli con più di 30 anni.

- Esenzione automatica dal bollo (tassa di possesso).
- Si paga solo una tassa di circolazione se il veicolo circola su strada.
- Non è necessaria l'iscrizione ASI/FMI.

Per i veicoli tra 20 e 29 anni.

- Non sono esenti automaticamente.
- Possono avere riduzione del bollo (di solito 50%).
- Iscrizione a un registro storico obbligatoria.
- La disciplina concreta dipende dalla Regione competente.

IVEICOLI D'EPOCA

Si tratta di veicoli di oltre 30 anni, cancellati dal PRA, che hanno circolazione limitata a eventi specifici: necessitano di autorizzazione e targa provvisoria, essendo destinate a conservazione museale.

Entrambi godono di benefici.



SERBATOI PERMANENTI GPL: prima di tutto la sicurezza

Anche di recente un incendio è scaturito in un'autocaravan (vedi articolo del 7 febbraio 2024 **Camper a fuoco dopo l'esplosione a Ferrara, morti madre e figlio**: A provocare l'incendio è stata l'esplosione dopo una fuga di gas. <https://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/camper-distrutto-morti-madre-figlio-s6g91jam>).

Durata di un serbatoio permanente GPL



AGGIORNAMENTO PER IL MONTAGGIO DI UN SERBATOIO PER GPL, RISPONDENTE AL REGOLAMENTO N. R67 NON DESTINATO ALLA ALIMENTAZIONE DEL MOTORE (MARCA ICOM N. SERIE-7598 CAPACITA' LT. 45+4)

Estratto della Carta di Circolazione

In base alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. B76/2000/MOT del 16 novembre 2000, i serbatoi GPL devono essere sostituiti trascorsi dieci anni dalla data del collaudo quando l'installazione è successiva alla prima immatricolazione del veicolo oppure dalla data di prima immatricolazione se il veicolo è stato allestito sin dalla origine con impianto GPL. **Veicoli acquistati all'estero:** alcuni paesi come ad esempio la Germania producono serbatoi GPL per autotrazione e valvole di sicurezza non conformi alla normativa italiana. In tali casi, se il proprietario intende immatricolare il veicolo in Italia dovrà adeguare tutte le componenti del veicolo alla normativa italiana. Per la sicurezza verificare se sulla Carta di Circolazione è inserita la dicitura circa l'esistenza del serbatoio permanente GPL. In sintesi, se la data incisa sul serbatoio è superiore ai 10 anni, chiedere a un professionista il preventivo comprensivo di installazione serbatoio permanente GPL, certificazione impianto interno GPL, consegna Carta di Circolazione con sopra trascritta installazione.

SE IN UNA STAZIONE DI RIFORNIMENTO RIFIUTANO IL RIFORNIMENTO GPL

In qualche stazione di servizio si può trovare qualche incompetente che, con varie argomentazioni ti rifiuta il rifornimento di un serbatoio permanente del GPL che è trascritto sulla Carta di Circolazione.

In tal caso gentilmente ricordargli che è in errore perché il tuo serbatoio permanente del GPL è trascritto sulla Carta di Circolazione e il suo rifiuto, violando sia quanto previsto nel Decreto del Ministero dell'Interno del 20 aprile 2018 sia nella circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 19042 del 3 agosto 2018, ne risponderebbe in prima persona a livello amministrativo e civile.

Se conferma di rifiutarti il rifornimento, con calma:

- 1) provvedi a rifornire l'autocaravan di carburante facendoti rilasciare la ricevuta perché servirà a individuare il gestore della stazione di rifornimento;
- 2) senza fartene accorgere, da lontano, scatta delle foto con il cellulare alla stazione di servizio e alla persona che ti ha negato il rifornimento;
- 3) racconta il fatto, segnalando se era presente una persona che ha ascoltato il rifiuto;
- 4) invia a segreteria@coordinamentocamperisti.it la copia della Carta di Circolazione, copia del tuo documento di identità, le foto, lo scontrino, il racconto e se c'era un testimone la sua dichiarazione sui fatti occorsi e il suo documento d'identità.

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI, ricevuta detta documentazione interverrà per far rispettare la legge.

ALCUNI VENDITORI

- 1** Non indicano agli acquirenti né in sede di trattativa né in sede di conclusione della compravendita i punti di assistenza in Italia e all'estero dove recarsi in caso di necessità e/o verifiche programmate (se queste ultime non vengono effettuate si perdono le garanzie).
- 2** Chiedono acconti sul prezzo o addirittura il saldo prima della consegna senza garantire, ad esempio tramite fidejussioni, che l'importo incassato sarà versato al costruttore dell'autocaravan. E così può accadere che in mancanza di saldo, il costruttore non allestisca il veicolo o non fornisca i documenti necessari per l'immatricolazione. L'acquirente si ritrova così senza soldi e senza autocaravan o con un'autocaravan senza targa.
- 3** Non garantiscono che nei 12 mesi successivi all'acquisto non verrà prodotta una nuova serie di autocaravan che svaluterà il modello appena acquistato. Da ricordare che l'uso medio di un'autocaravan è di 40 giorni l'anno, quindi, detta svalutazione arriverebbe dopo un breve utilizzo.
- 4** Non chiariscono all'acquirente che, in mancanza di specificazioni nel contratto, se il prezzo andrà pagato tramite finanziamento e il credito non viene concesso, la compravendita sarà comunque efficace con diritto del venditore a trattenere la caparra confirmatoria. Proprio su questo tema, a dimostrazione del fatto che un contratto scritto bene può evitare contenziosi, rendiamo nota una sentenza depositata il 30 aprile 2022 con la quale il Tribunale di Milano respingeva l'appello di una consumatrice che nel 2015 aveva concluso una compravendita con il concessionario Caravan Schiavolin con sede a Vigevano (PV) per l'acquisto di un'autocaravan usata al prezzo di 58.000 euro. Di seguito, in estrema sintesi, i fatti oggetto di causa. In sede di sottoscrizione del contratto, la consumatrice versava una caparra confirmatoria di 10.000 euro e chiedeva al venditore di fare da intermediario per ottenere un finanziamento senza il quale l'acquisto non sarebbe stato possibile. Di tali circostanze la consumatrice avrebbe reso edotta la società Caravan Schiavolin in sede di stipula della vendita. Tuttavia, nel contratto predisposto dal venditore, non se ne faceva menzione. Fatto sta che la richiesta di finanziamento era respinta con impossibilità per la consumatrice di saldare il prezzo. Purtroppo, non risultando dal contratto la reale volontà dell'acquirente e sorta contestazione tra le parti, il venditore, dopo aver sottoposto alla firma della consumatrice una clausola "penale per recesso" tratteneva 2.000 euro. Ebbene, sulla base di tale clausola e del contratto di compravendita, il Giudice di Pace di Milano prima e il Tribunale di Milano in appello hanno ritenuto corretto l'operato del concessionario condannando la consumatrice alle spese legali per un totale di 3.600 euro circa. L'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI, tramite proprio legale di fiducia, ha supportato la consumatrice nel tentativo di dimostrare in giudizio sia la volontà di subordinare la compravendita al finanziamento sia la vessatorietà della clausola qualificata da Caravan Schiavolin come "penale per recesso". Pur non condividendo le conclusioni alle quali sono pervenuti i Giudici trascurando numerosi dettagli della vicenda, il contratto di compravendita non menzionava il finanziamento né tanto meno la necessità del credito come unica risorsa per il pagamento del prezzo. Tale circostanza ha avuto un peso decisivo determinando l'emergere di una verità processuale purtroppo diversa da quella sostanziale. Proprio per evitare simili vicende, il contratto certificato dalla Camera di Commercio di Firenze prevede la clausola 2.3 in base alla quale, qualora la richiesta di finanziamento non sia accolta, il contratto di compravendita dell'autocaravan si risolve.
- 5** Non specificano per iscritto i motivi per i quali, in caso di permuta con una nuova autocaravan, la valutazione di un usato che resta a disposizione dell'acquirente sino alla consegna del veicolo nuovo, potrebbe diminuire nel tempo.

LE DOMANDE DA PORRE AL VENDITORE PRIMA DI ACQUISTARE UN'AUTOCARAVAN

SÌ NO

- È possibile guidare l'autocaravan per almeno 10 chilometri in percorso misto?
(è essenziale per verificarne la stabilità, eventuali riflessi prodotti dal parabrezza, l'insufficienza degli specchietti retrovisori, sterzo, visibilità frontale e posteriore, frenata, rumorosità in viaggio della meccanica e dell'allestimento)
- È dotata di pneumatici a più di sei tele, da carico, oppure del tipo Camping Car?
- È dotata di certificazione sulla distribuzione dei pesi sugli assi?
- È dotata di cinture di sicurezza nei posti a sedere posteriori e anteriori, provviste di schema di manutenzione?
- È dotata di air bag?
- È dotata di martinetto di facile utilizzo, anche nelle sedi stradali sterrate e scoscese?
(Provare a sollevare il veicolo per testare lo sforzo del cric/martinetto in quanto può esserne utile uno BASSO e LARGO visto che a pneumatico sgonfio gli assali si abbassano moltissimo)
- È dotata di martinetto posto in luogo facilmente accessibile, insieme al triangolo e al giubbotto retroriflettente?
- È dotata di libretto che indica la rete d'assistenza in Italia e all'estero, sia per la parte meccanica sia per l'allestimento?
- È dotata di pendrive con le tempistiche inerenti alle riparazioni / sostituzioni alle loro officine autorizzate e/o rivenditori?
- È dotata di depliant che indica a quale pec e mail scrivere in caso si riscontrino difetti?
- Nel contratto è previsto che in caso di difetti e/o guasti il veicolo è ritirato presso il cliente?
- Nel contratto è previsto che in caso di difetti e/o guasti è redatta una Scheda di Lavorazione per il cliente?
- Nel contratto è previsto che in caso di difetti e/o guasti entro 4 giorni si comunica al cliente le lavorazioni da eseguire in garanzia?
- Nel contratto è previsto che in caso di difetti e/o guasti si comunica al cliente la data della riconsegna del veicolo al suo domicilio?

SÌ NO

- Nel contratto è previsto che in caso di contenzioso il Foro competente è quello della vostra città?
- È dotata di Telecamera retromarcia?
- È dotata di segnale acustico esterno di retromarcia, provvisto di schema di manutenzione?
- La fanaleria posteriore è posta al riparo dai microtamponamenti?
(eventi che purtroppo avvengono spesso durante le manovre di parcheggio)
- È dotata di pendrive contenente il Libretto di Manutenzione generale?
(dalla lettura del Libretto di Manutenzione si scopre, per esempio, che per pulire il semplice ugello del frigorifero occorre un lavoro di tre ore di operaio specializzato in quanto deve essere rimossa la cucina e l'intero frigorifero! Oppure, scoprire che occorre usare l'aria compressa per svuotare le acque reflue, a causa delle diverse pendenze dei tubi)
- È dotata di gradino elettrico che rientra automaticamente allorché si accende il motore?
- Gli scalini sono facilmente superabili?
- È dotata di specifiche di costruzione e di manutenzione del modulo abitativo?
- È dotata di scalette interne e/o esterne che hanno superato il test che le ha sottoposte a un carico statico, verso il basso di 1.000 N e a un carico statico orizzontale di 500 N, e gli scalini non si spezzano e/o flettono in modo permanente per più di 5 millimetri?
- La stabilità del tavolo/i è assicurata sia durante l'utilizzo sia quando sono riposti per la marcia?
- L'altezza dei letti li rende facilmente utilizzabili?
- L'altezza delle cuccette, le rende facilmente utilizzabili?
- L'altezza della mansarda la rende facilmente utilizzabile?
- Il letto e/o i letti, una volta aperti, sono stabili?
- I cuscini che formano il letto/i, sono stabili o tendono a separarsi con il peso del corpo?
- È dotata di predisposizioni per installare successivamente altri mobili?
- La cellula è ignifuga e provvista di certificazione?
- È dotata di due estintori a bordo, provvisti di schema di manutenzione?

SÌ NO

- È dotata di indicazioni per l'installazione, l'ubicazione, la tipologia degli estintori?
(gli estintori sono dei presidi essenziali per la sicurezza del veicolo e della famiglia che lo abita)
- È dotata di sensori per l'allarme incendio e/o anidride carbonica, provvisti dello schema di manutenzione?
- È dotata delle specifiche di costruzione e manutenzione di mobili e tappezzerie?
(utile documentazione nel caso di vernici e vetroresina per comprendere se esiste un rilascio d'esalazioni dannose alla salute)
- È dotata di mobili ignifughi, provvisti di certificazione?
- È dotata di tappezzerie ignifughe, provviste di certificazione?
- È dotata delle specifiche di costruzione e manutenzione dei componenti termoformati?
- È dotata di struttura rimovibile per la separazione degli animali a bordo?
- È dotata di predisposizione l'installazione di una porta divisoria tra cabina e modulo?
Molto utile in inverno.
- È dotata di oblò con larghezza a "passo d'uomo", utilizzabili quale uscita di emergenza?
- È dotata di finestre con apertura scorrevole, provviste di schema di manutenzione?
(le finestre a compasso, aperte in un parcheggio, violano l'art. 185 del Codice della Strada)
- È dotata di martelletto accanto alle finestre laterali, per romperle e utilizzarle quale uscite di emergenza?
- È dotata di frigorifero trivalente o a compressore?
- È dotata delle specifiche di assorbimento/consumo frigorifero?
- È possibile accedere facilmente al retro del frigorifero per soffiare sul bruciatore per eliminare ostruzioni?
- È possibile accedere facilmente al retro del boiler per soffiare sul bruciatore per eliminare ostruzioni?
- È dotata delle specifiche di assorbimento/consumo boiler?
- È dotata di un rubinetto per lo scarico di emergenza del boiler?

SÌ NO

- È dotata di predisposizioni per una successiva installazione del boiler?
- È dotata di alloggiamento interno, con griglia esterna, per ospitare una bombola GPL?
- È dotata di sensore che segnala perdita di gas, all'interno dell'abitacolo e/o nel vano che alloggia la bombola del gas?
- È dotata di serbatoio GPL fisso della ICOM, provvisto di schema di manutenzione?
- È dotata di attestazione di conformità dell'impianto gas alla Circolare n. 58/96, Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. - IV Direzione Centrale - Divisione 41, prot. n. 1284/4183/0-D.C. IV n.A034 - 30 aprile 1996?
- È dotata di predisposizioni per una successiva installazione di un serbatoio GPL per autotrazione e/o servizi?
- È dotata di specifica garanzia sull'assenza di fenomeni di condensa all'interno del veicolo?
- È dotata di indicazioni sulla funzionalità del ricambio d'aria a veicolo chiuso senza il riscaldamento in funzione?
- È dotata di condizionatore?
- È dotata delle specifiche di assorbimento/consumo condizionatore?
- È dotata di predisposizioni per installare successivamente il condizionatore?
- È dotata di indicazioni sulla funzionalità del ricambio d'aria a veicolo chiuso con il riscaldamento in funzione?
(vivendo molto del tempo all'interno dell'autocaravan, l'insufficiente ricambio d'aria può danneggiare la salute)
- È dotata di classe del riscaldamento di cui alla Norma EN 1646-1?
(requisiti abitativi concernenti la sicurezza e la salute. Classe del riscaldamento 1, 2 o 3 a seconda della temperatura esterna che riesce a controbattere)
- È dotata delle specifiche sulla distribuzione del calore nell'abitacolo?
- Si può accedere facilmente al retro della stufa e soffiare sul bruciatore per eliminare ostruzioni?
- È dotata di specifiche sull'assorbimento/consumo della stufa?

SÌ NO

- È dotata di predisposizioni per installare successivamente la stufa?
- È dotata di pannelli solari?
- È dotata di specifiche sull'assorbimento/consumo dei pannelli solari?
- È dotata di predisposizioni per installare successivamente i pannelli solari?
- È dotata dello schema dell'impianto elettrico e delle specifiche di costruzione?
- È dotata di cavi elettrici ignifughi?
- È dotata di specifiche sull'assorbimento/consumo della centralina?
- È dotata di specifiche sull'assorbimento/consumo delle luci?
- È dotata di fusibili per centralina e utenze facili da sostituire?
- È dotata di Led che si accendono solo in caso di non funzionamento, per essere meglio percettibili?
- È dotata di salvavita di ultima generazione, provvisto di schema di manutenzione?
- È dotata di centralina per utenze che consente rapidi interventi di riparazione, provvista di schema?
- È dotata di specifiche dell'assorbimento e durata della batteria dei servizi?
- È dotata di caricabatterie di ultima generazione, provvisto di schema di manutenzione?
- È dotata del generatore di elettricità?
- È dotata di predisposizioni per installare successivamente un generatore di elettricità?
- È dotata di una o più plafoniere di luce esterne a LED?
- È dotata di un vano esterno contenente l'avvolgicavo per collegamento con la corrente?
- È dotata di una apertura esterna contenente l'attacco per allacciare il tubo di rifornimento dell'acqua potabile in modo continuo?
- È dotata di un vano esterno contenente un rubinetto per erogare all'esterno l'acqua potabile?

SÌ NO

- È dotata di un vano esterno contenente un rubinetto per erogare all'esterno il gas per cucinare?
- È dotata di termocoppia nei fuochi della cucina, provvisti di schema di manutenzione?
- È dotata di specifiche sull'assorbimento/consumo dei fornelli della cucina?
- È dotata di antifurto motore?
- È dotata di antifurto perimetrale?
- È dotata di antifurto volumetrico?
- È dotata di antenna TV?
- È dotata di antenna satellitare?
- È dotata di decoder satellitare?
- È dotata di televisione?
- È dotata di predisposizioni per installare successivamente il televisore e la parabola?
- È dotata di antenna radio?
- È dotata di predisposizioni per installare successivamente la radio?
- È dotata di antenna CB?
- È dotata di predisposizioni per installare successivamente i CB?
- È dotata di schema dell'impianto idrico e delle specifiche di costruzione?
- È dotata di tubi dell'acqua potabile coibentati?
- È dotata di tubi di adduzione dell'acqua potabile che si possono svuotare in modo rapido e semplice?
- È dotata di pompa a immersione dentro il serbatoio dell'acqua potabile, provvista dello schema di manutenzione?
- È dotata di pompa a immersione dentro il serbatoio, facilmente accessibile per la pulizia e/o sostituzione?

SÌ NO

- È dotata di pompa dell'acqua esterna al serbatoio dell'acqua potabile?
- È dotata di pompa dell'acqua esterna al serbatoio dell'acqua potabile, facilmente accessibile per la pulizia e/o sostituzione?
(dal funzionamento della pompa dell'acqua dipende il comfort del viaggiare; quindi, la praticità di queste operazioni è vitale)
- È dotata di una pompa dell'acqua di riserva?
(informarsi sul costo e i tempi di consegna per una pompa di riserva per averla di scorta dentro l'autocaravan)
- Il vano della pompa dell'acqua è insonorizzato?
(il silenzio consente il proprio riposo e quello degli equipaggi che parcheggiano a fianco)
- È dotata di serbatoio dell'acqua potabile con tappo a vite avente un diametro di circa 20 cm?
(permettere una rapida ispezione e una corretta igiene del serbatoio dell'acqua potabile è essenziale)
- Il serbatoio dell'acqua potabile si può svuotare in modo rapido e semplice?
- È dotata di rubinetterie d'uso comune, provviste di specifiche indicazioni per la manutenzione?
- È dotata di fotocellula ai rubinetti?
- È dotata di sifoni sotto i lavandini, provvisti di specifiche indicazioni per la manutenzione?
- È dotata di manuale che spiega come scaricare le acque reflue?
- È dotata di tubi di scarico delle acque reflue chiare e scure del diametro minimo di circa 10 cm.?
- È dotata di tubo flessibile, per lo scarico delle acque reflue, che facilita l'allacciamento al pozzetto autopulente?
- È dotata di tubi di scarico delle acque reflue chiare e delle acque scure collegati tra loro ad Y?
(la cassetta estraibile delle acque scure è poco adatta perchè è più frequente lo scarico delle acque reflue chiare)
- È dotata di bocchettone di uscita dei tubi di scarico acque reflue posto sul lato destro?
(scaricare la cassetta estraibile delle acque scure nei gabinetti può comportare denunce e sanzioni)
- È dotata di tubi di scarico e serbatoi di raccolta delle acque reflue che non si ghiacciano fino a meno 15 gradi esterni?
- È dotata di apertura elettrica delle valvole di scarico che si chiudono quando si accende il motore?

L'ASSICURAZIONE

Passando invece al valore da attribuire per scaricare i rischi su una Compagnia Assicurativa, in particolare riguardo alle autocaravan, vale ricordare quanto segue:

1. il valore affettivo non è considerato dalle assicurazioni a meno che uno non sottoscriva una polizza dove il valore assicurabile è stabilito da un perito di fiducia della Compagnia assicuratrice;
2. il valore assicurativo è definito dalla valutazione riportata su EUROTAX ma anche in questo caso occorre distinguere da EUROTAX BLU e EUROTAX GIALLO.

La differenza principale tra Eurotax giallo e blu risiede nel contesto della valutazione: il Blu indica il valore di ritiro da parte di un concessionario (valore più basso), mentre il Giallo indica il prezzo di vendita da parte di un concessionario a un privato (valore più alto, include costi di gestione, ripristino e profitto), quindi il valore giallo è sempre superiore al blu.

Inoltre, EUROTAX considera fino a 10 anni di età partendo dal valore a nuovo. Dopo tale data, per esempio, la Vittoria Assicurazioni SpA, partendo dall'ultima valutazione riportata su Eurotax riduce il capitale assicurabile del 5% ogni anno. Diversi sono i metodi usati da altre Compagnie, pertanto si tratta di un valore indefinito se non oggetto di particolari perizie;

3. alla luce dei punti precedenti, se l'assicurato decide diversamente riguardo al valore del suo autoveicolo, deve far eseguire una perizia da un perito qualificato e accettato dalla Compagnia assicuratrice. Non fidarsi di un agente assicurativo che assicura a voce il valore dichiarato dal proprietario senza tenere conto che le condizioni di polizza stabiliscono che in caso di FURTO/ INCENDIO o altro perché, poi, in caso avvenga il danno, si attivano stress, onerosi ricorsi e sentenze che mai soddisfano le parti. Ecco perché è opportuno leggere bene tutte le CGA per non avere false aspettative e per non ricevere amare sorprese;
4. considerando che un veicolo datato può non trovare i pezzi di ricambio originali e, quando li trova, hanno un costo altissimo e/o necessitano per il ripristino di una manovalanza specializzata con costi orari altissimi, prima di tutto in caso di sinistri si consiglia di farsi fare più preventivi e ben dettagliati, al fine di evitare contenziosi che durano anni perché i gradi di giudizio possibili sono tre. Pertanto, anche una sentenza favorevole, per la nostra esperienza, mai potrà rimborsare tutti i danni che un ricorrente vittorioso ha subito.

TRA LE PIEGHE DEL CONTRATTO, LA PIAGA DEL CONTENZIOSO

Acquistare un'autocaravan significa investire molte risorse, ed è quindi importante un'accurata e preventiva valutazione del contratto per rilevare lacune o clausole vessatorie che potrebbero determinare contestazioni tra le parti e quindi lunghi e onerosi contenziosi.

Proprio per scongiurare simili vicende l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** si è adoperata collaborando con la Camera di Commercio di Firenze per formulare un modello di contratto di compravendita di autocaravan chiaro, esaustivo e senza clausole vessatorie. Purtroppo, nonostante tale modello contrattuale sia disponibile dal 2014, i venditori di autocaravan non hanno sinora manifestato alcuna intenzione di utilizzarlo, neppure se gratuitamente pubblicizzati dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**.

L'ACQUISTO

Trattandosi di acquistare un "veicolo+casa" la cui spesa è di decine di migliaia di euro e il cui uso medio è di 40 giorni l'anno, non ti fidare del colpo d'occhio, di depliant pubblicitari, del venditore che ti dice... *firmi subito perché sono poche le autocaravan a disposizione...*

Prima di firmare pretendi dal venditore una copia del contratto di compravendita in modo da sottoporlo al tuo consulente giuridico e chiedi di eseguire: una prova di guida e di parcheggio; l'apertura e chiusura dei letti; l'operazione di carico e scarico delle acque; la pulizia del serbatoio dell'acqua potabile; la sostituzione di una ruota.

CONSULENZA ACQUISTI

Nell'intento di evitare futuri contenziosi, l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** mette a disposizione dei soci la consulenza gratuita, inviando la proposta di contratto di acquisto via mail a segreteria@coordinamentocamperisti.it che la analizzeranno rispondendo in tempo utile.

AUTOCARAVAN: LA NECESSARIA SICUREZZA

L'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI (www.coordinamentocamperisti.it) ha ripetutamente chiesto ai costruttori di autocaravan dal 1985, in particolare anche all'Associazione Produttori Camper (APC), quanto segue:

1. effettuazione di prove crash come per le autovetture;
2. testare a 10 g nelle tre direzioni gli ancoraggi di tutto il materiale installato e di tutte le chiusure presenti;
3. l'utilizzo di materiali ignifughi per tutti i componenti dell'allestimento;
4. progettazioni per il ricircolo dell'aria interna al fine di un'omogenea distribuzione del calore d'inverno e del fresco d'estate;
5. dotare ogni autocaravan venduta di un pendrive contenente tutte le caratteristiche, consigli per la manutenzione per ogni impianto, tutte le sigle utili al costruttore per verificare, in caso di difetti, le date dei singoli montaggi e dell'operatore che ha effettuato l'installazione delle singole componenti.

Nessuna di dette richieste è stata accolta e ciò nonostante che le vendite di autocaravan in Italia negli anni sono crollate a meno di 3.000 unità l'anno.

Riguardo alla sicurezza aprire www.coordinamentocamperisti.it e cliccare su AZIONI IN CORSO:

1. autocaravan: cosa accade in caso di incidente
2. VIDEO autocaravan: una prova crash
3. VIDEO autocaravan: prove crash dalla Svezia
4. autocaravan: prova crash dalla Svezia - Testo trascritto e tradotto
5. autocaravan: prova crash articolo svedese integrale Tradotto

29 aprile 2022, la notizia:

- <https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/camion-tampona-camper-con-una-famiglia-muore-la-nonna-gravissimo-il-nipotino-1.7619857>
- <https://e-tv.it/2022/04/29/camion-tampona-camer-in-a14-morta-una-40enne-ferito-un-bimbo-di-9-anni/?fbclid=IwAR1Hdisc-QUJEzn-tLAJNjk9Uj3hRIF6GprZTtwndNKHHqCFn1sYPOv8XbA>

Secondo le prime ricostruzioni della Stradale sul posto, l'urto tra i due mezzi sarebbe avvenuto mentre l'autocaravan si trovava fermo in corsia di emergenza a seguito di una foratura di uno pneumatico. Ecco l'ennesima dimostrazione di come basti un tamponamento per disfarsi.



IL SOVRAPPESO: NO TOLLERANZA PER LE AUTOCARAVAN

Dipartimento Pubblica Sicurezza
 Servizio Polizia Stradale
 Registrato il 06/07/2021
 Prot.300/A/6622/21/102/18/1



pag. 1 di 2

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
 COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
 Servizio Polizia Stradale

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Richiesta urgente per la sicurezza stradale. Chiarimenti ai fini della corretta interpretazione e applicazione degli artt. 167 e 169 del codice della strada.

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
 E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione
 Divisione 3^a

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it

ROMA

e, per conoscenza

ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO
 CAMPERISTI

ancc@pec.coordinamentocamperisti.it

FIRENZE

Si fa riferimento alla nota n. 18299 del 1 giugno u.s. con la quale sono stati forniti chiarimenti all'Associazione che legge per conoscenza¹ riguardo i limiti di massa cui sono soggetti i veicoli della categoria M1². Si fa, altresì, riferimento all'ulteriore richiesta di chiarimenti inviata dalla stessa Associazione con lettera del 9 giugno 2021³.

Nel merito delle questioni poste all'attenzione, nel concordare sul contenuto della nota di codesto Ufficio, si ritiene opportuno formulare un parere relativo all'applicazione delle sanzioni, con particolare riferimento alle ipotesi di superamento dei limiti di massa dei veicoli.

L'art. 167 codice della strada disciplina le masse dei veicoli⁴ senza fare alcuna distinzione sulla tipologia dei veicoli stessi.

¹ Che in data 21/05/2021 ha formulato un quesito diretto al Ministero dell'interno e a codesto Dicastero.

² Cfr. Art. 47 cds: "veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente".

³ Indirizzata al Ministero dell'interno e a codesto Ufficio quale riscontro alla nota del 1° giugno citata in premessa.

⁴ Stabilendo che i veicoli non possono circolare con una massa superiore a quella indicata nella carta di circolazione, aumentata del 5%.

L'8 luglio 2021 il Ministero dell'Interno ha confermato che per le autocaravan non ci sono tolleranze oltre il limite indicato al punto F2 della Carta di Circolazione. La tolleranza del 5% prevista dall'articolo 167 del Codice della Strada è applicabile solo ai veicoli trasporto merci.

pag. 2 di 2



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Polizia Stradale

L'art. 169 codice della strada disciplina il numero delle persone trasportabili sui veicoli, nonché il carico complessivo massimo⁵. Nel primo caso non è prevista alcuna distinzione sulla tipologia dei veicoli, nel secondo caso, invece, la norma si riferisce ai soli veicoli destinati al trasporto di persone⁶.

Pertanto, con riferimento al superamento dei limiti di massa dei veicoli destinati al trasporto di persone, l'art. 169 deve essere considerata norma speciale rispetto a quella generale di cui all'art. 167.

Per quanto suesposto, si ritiene che le violazioni debbano essere applicate nel seguente modo:

- art. 167, per veicoli diversi da quelli destinati al trasporto di persone che circolano con la massa complessiva a pieno carico superiore a quella indicata nella carta di circolazione. In questo caso troverà applicazione la tolleranza del 5% rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione in quanto espressamente previsto dal citato art. 167⁷;
- art. 169, per veicoli destinati al trasporto di persone che circolano con la massa complessiva a pieno carico superiore a quella indicata nella carta di circolazione. In questo caso non troverà applicazione la tolleranza del 5% rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione perché non espressamente previsto nel citato art. 169.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Pomponio

⁵ In questo caso, l'indicazione relativa al *carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione* (art. 169, comma 7), deve essere letto come riferito alla massa complessiva che nella carta di circolazione è individuata nel punto "F2".

⁶ Cfr. art. 169, commi 7 e 9.

⁷ Cfr. art. 167, comma 2.

CARTA DI CIRCOLAZIONE

Al punto **J.1** essendo un'autocaravan deve esserci scritto categoria M1.

Al punto **REVISIONE** quando è stata effettuata, quindi, annotare quando eseguire la successiva.

Al punto **ELENCO PNEUMATICI AMMESSI** verificare se i dati trascritti corrispondono agli pneumatici montati.

Al punto **S.1** il numero posti compreso quello del conducente che possono essere ospitati a sedere nell'autocaravan.

Al punto **F2** la massa massima ammissibile del veicolo definita dal costruttore che non si può superare. Se è trascritta una massa ammissibile superiore ai 3.500 kg per guidare detto veicolo occorre avere una patente superiore alla B.

Le iniziative per guidare un'autocaravan over 35 q con patente B

Fino a oggi gli allestitori/venditori, ciclicamente rilanciano e rappresentano la possibilità della revisione del limite massimo di peso per la patente B per le autocaravan per innalzare a 4.250 kg la massa massima ammissibile per la guida di un'autocaravan con la patente B, omettendo di informare i clienti che:

1. su analogia richiesta, la Commissione Europea si era già espressa respingendola con lettera del 29 luglio 2010 inviata al nostro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (documento pubblicato a pagina 157 della rivista Nuove Direzioni n. 3, consultabile aprendo www.nuovedirezioni.it);
2. per aumentare la massa massima ammissibile dell'autocaravan serve ricevere l'autorizzazione del costruttore/allestitore alla trasformazione (*cosa quasi impossibile perché gli allestitori di autocaravan vogliono vendere le loro autocaravan nuove*) e, se ricevuta, occorre passare il collaudo all'Ufficio della Motorizzazione Civile. Nel passato alcuni camperisti, possedendo la patente superiore alla B, avevano chiesto al costruttore della loro autocaravan di inviargli l'autorizzazione alla modifica per portare la loro autocaravan a 4.250 kg, ricevendone un rifiuto;
3. rari camperisti in possesso di patente superiore alla B che sono riusciti a trasformare la massa massima ammissibile da 35 q a oltre, subendo sia le spese per detta trasformazione sia il **crollò del loro investimento** non trovando acquirenti provvisti di patente superiori alla B;
4. se la richiesta di innalzare a 4.250 kg la massa massima ammissibile per la guida di un'autocaravan con la patente B diventasse realtà, comporterebbe un danno agli attuali proprietari di autocaravan **non dotate dell'autorizzazione del costruttore per l'innalzamento della massa massima ammissibile** perché vedrebbero crollare il valore di mercato della loro autocaravan stante che, **il possedere una patente C, non autorizza l'entrare in circolazione stradale un'autocaravan che supera la massa massima ammissibile di 3,5 t.** Infatti, superare la massa massima ammissibile trascritta nella Carta di Circolazione comporta l'essere fermati, contravvenzionati, subire il fermo del veicolo nonché, e in caso di incidenti si hanno responsabilità, amministrative, assicurative, penali e civili. Specifiche informazioni aprendo www.incamper.org rivista numero 173, 174, 176, 179, 204, 206 e www.nuovedirezioni.it rivista numero 24 e 55.



Numero	Articolo	Numero	Articolo
206	Autocaravan e Sicurezza Stradale	154	Scoppio pneumatici
204	Pneumatici vecchi e i 4 stagioni	110	Gli pneumatici: gonfiarli è... scienza e sicurezza nel quotidiano
181	Pneumatici difforni	107	Vestito vecchio ma scarpe nuove
179	Pneumatici e freni	98	Aderenza in inverno
176	Autocaravan & pneumatici	95	Pneumatici per la sicurezza
173	Autocaravan in sovrappeso	73	La sicurezza dipende anche dagli pneumatici
174	Autocaravan: sovrappeso e scoppio pneumatici	71	Sicurezza e pneumatici
158	Pneumatici invernali	8	Pneumatici & sicurezza

AUTOCARAVAN: REVISIONE DEL LIMITE MASSIMO DI PESO PER LA PATENTE B

La corrispondenza con il Presidente della Associazione Produttori Camper (APC) che non ha ricevuto riscontro.

Inviato: domenica 1 maggio 2022

Da: PEC ANCC Coordinamentocamperisti ancc@pec.coordinamentocamperisti.it

Al Presidente della Associazione Produttori Camper (APC) apc.service@legalmail.it

Al Direttore Generale della Associazione Produttori Camper (APC) info@apcitalia.com

E per conoscenza Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it - segreteria.ministro@mit.gov.it

segr.capogabinetto@mit.gov.it - segtecnica.ministro@mit.gov.it

Oggetto: vostra richiesta per la revisione del limite massimo di peso per la patente B per le autocaravan.

Riferimento: vostra Newsletter - Aprile ricevuta in data 29 aprile 2022.

Pregiatissimi, quale Presidente di questa Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI, riconosciuta come portatrice di interesse collettivo, avendo ricevuto dai nostri associati destinatari del vostro comunicato in riferimento la richiesta di contattarvi ufficialmente al fine di ricevere un chiarimento sulla vostra richiesta in oggetto, **premessi che:**

- 1) avete rappresentato al Ministro delle Infrastrutture la proposta di revisione del limite massimo di peso per la patente B per innalzare a 4.250 kg il peso massimo consentito per la guida di un'autocaravan con la patente B;
- 2) su analoga richiesta, la Commissione Europea si era già espressa respingendola con lettera del 29 luglio 2010 inviata al nostro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (documento pubblicato a pagina 157 della rivista Nuove Direzioni n. 3, consultabile aprendo www.nuovedirezioni.it);
- 3) nel recente passato alcuni nostri associati, possedendo la patente superiore alla B, avevano chiesto al costruttore della loro autocaravan di inviargli l'autorizzazione alla modifica per portare la loro autocaravan a 4.250 kg, ricevendo un rifiuto;

con la presente vi chiediamo se i vostri associati, nei loro siti e sui messaggi pubblicitari, pubblicheranno di essere **pronti a inviare l'autorizzazione alla modifica delle loro autocaravan vendute** al fine di portare la loro autocaravan a 4.250 kg nonché che la loro **autocaravan è provvista o meno di autorizzazione all'innalzamento della portata massima consentita a 4.250 kg.**

Con l'occasione ricordiamo che, se la vostra richiesta di innalzamento 4.250 kg il peso massimo consentito per la guida di un'autocaravan con la patente B diventasse improvvisamente realtà, comporterebbe:

- un danno agli attuali proprietari di autocaravan visto che vedrebbero crollare il valore di mercato delle autocaravan non dotate dell'autorizzazione del costruttore per l'innalzamento della portata massima consentita a 4.250 kg;
- un danno e una beffa per chi acquisterà d'ora in poi un'autocaravan perché:
 - a) per **un'autocaravan provvista di autorizzazione** il camperista dovrebbe **accollarsi gli oneri** per l'innalzamento della portata massima consentita a 4.250 kg per poter poi trovare acquirenti disposti ad acquistarla;
 - b) per **l'autocaravan NON provvista di autorizzazione** il camperista vedrebbe il **crollo dell'investimento**.

A leggervi, Isabella Cocolo, Presidente dell'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI
- www.coordinamentocamperisti.it

50125 FIRENZE via di San Niccolò' 21

Firenze, 01 maggio 2022

2026. La conferma della Commissione Europea in merito alla questione della patente B

In merito alla questione della patente B e del limite di massa dei veicoli, un camperista aveva presentato alla COMMISSIONE EUROPEA – DIREZIONE GENERALE MOBILITÀ E TRASPORTI una denuncia formale riguardante il recepimento italiano dell'articolo 116 del Codice della Strada in relazione ai veicoli oltre le 3,5 t.

La Commissione, tramite DG MOVE – Unit C2 Road Safety, ha risposto, confermando che:

- il recepimento italiano rientra nella discrezionalità concessa agli Stati membri dalla normativa UE vigente;
- pertanto non sussistono, allo stato, i presupposti per una procedura di infrazione.



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE MOBILITÀ E TRASPORTI

Direzione C – Trasporto terrestre
C.2 – Sicurezza stradale



Ref. Ares(2026)482831 - 16/01/2026

pag. 1 di 2

Bruxelles
MOVE.DDG2.C.2

... omissis per la privacy ...
... omissis per la privacy ...
... omissis per la privacy ...
Italia

Oggetto: Sua denuncia ...omissis per la privacy... del 10 settembre 2025 nei confronti dell'Italia

Egregio ... omissis per la privacy ...,

Le scrivo in riferimento alla Sua denuncia del 10 settembre 2025, protocollata con il numero ...omissis per la privacy..., relativa all'applicazione nazionale da parte dell'Italia dell'esenzione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2006/126/CE.

I servizi della Commissione hanno completato l'esame della Sua denuncia. In base alle informazioni da Lei fornite e a ulteriori informazioni da noi raccolte, non intendiamo proporre alla Commissione di avviare una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per mancato rispetto del diritto dell'Unione.

Il motivo è il seguente: l'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2006/126/CE stabilisce la regola generale per le patenti di guida di categoria B, la cui massa massima autorizzata di norma non supera 3 500 kg e che sono progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai motoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg.

Il legislatore ha introdotto una deroga facoltativa di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera c), lasciando agli Stati membri la facoltà, previa consultazione della Commissione, di autorizzare sul loro territorio la guida di veicoli di non superiore a 4 250 kg da parte di titolari di una patente di guida di categoria B⁽¹⁾. Tale deroga si applica a determinate condizioni: i veicoli devono essere alimentati con combustibili alternativi, utilizzati per il trasporto di merci, a condizione che la massa superiore ai 3 500 kg sia dovuta esclusivamente al sistema di propulsione alternativo. Inoltre, i conducenti devono essere titolari di una patente di guida di categoria B rilasciata da almeno due anni.

Il recepimento nazionale sembra rispettare i limiti di tale deroga, in quanto essa viene applicata specificamente ai veicoli a propulsione alternativa e destinati al trasporto di merci. Questa scelta è in linea con le considerazioni ambientali, in quanto promuove veicoli meno inquinanti, coerentemente con il Green Deal europeo e con gli obiettivi di riduzione delle emissioni dell'UE. La limitazione della deroga non sembra costituire una discriminazione, ma riflette piuttosto il margine di discrezionalità previsto dalla direttiva stessa.

Inoltre, è opportuno osservare che la direttiva (UE) 2025/2205, recentemente adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, revocherà la direttiva 2006/126/CE. L'articolo 9, paragrafo 2, lettere j) e k), consente ai titolari di patenti di categoria B e BE, due anni dopo il loro primo rilascio, di guidare determinate categorie di veicoli aventi una massa massima autorizzata superiore a 3 500 kg ma non superiore a 4 250 kg nel territorio dell'Unione europea, a condizione che tali veicoli siano alimentati in tutto o in parte con combustibili alternativi.

La informo pertanto che è nostra intenzione procedere all'archiviazione del caso. Se tuttavia disponesse di nuovi elementi che potrebbero indurre a riesaminarlo, La invitiamo a contattarci entro quattro settimane dalla data della presente, trascorse le quali la Sua denuncia potrebbe essere archiviata. Di tale archiviazione Le sarà data comunicazione.

Non riceveranno risposta le comunicazioni contenenti informazioni sul caso ricevute dopo la scadenza del termine indicato e dopo la comunicazione di avvenuta archiviazione e ininfluenti ai fini della decisione di archiviazione.

Distinti saluti,

Firma elettronica

Claire DEPRE

Capounità

⁽¹⁾ In data il 26 ottobre 2022 l'Italia ha notificato alla Commissione europea l'intenzione di applicare tale deroga facoltativa. La Commissione non ha sollevato obiezioni.

AUTOCARAVAN e SOVRAPPESO

Ogni tanto appare la notizia di una modifica al Codice della Strada per consentire che con la Patente B si potrà guidare un autocaravan oltre i 3,5 t ma si sono rivelate solo chiacchiere perché, come pubblicammo, l'Unione Europea aveva respinto per scritto tale possibilità.

Ora, qualora tale possibilità diventasse realtà, ricorda che ti consentirà di guidare un'autocaravan di oltre 3,5 t ma SOLO se sulla Carta di Circolazione dell'autocaravan sarà scritto che la portata massima ammessa è di 4,2 t.

Al contrario, se sulla Carta di Circolazione la portata massima è di 3,5 t e il peso è superiore, la tua autocaravan non può entrare in circolazione stradale anche se hai la patente che consente di guidare veicoli superiori ai 3,5 t.

In sintesi, ricorda che nella circolazione stradale ci sono due aspetti che non possono essere scissi tra loro.

Il primo è la patente che autorizza a guidare alcuni tipi di veicoli.

Il secondo è la Carta di Circolazione che autorizza il veicolo a entrare in circolazione stradale. Pertanto, ricorda che la modifica di uno di questi aspetti non modifica l'altro, quindi, essere in circolazione con un veicolo che supera la portata massima prevista nella Carta di Circolazione comporta di essere fermati, contravvenzionati, il fermo del veicolo e in caso di incidenti anche conseguenze penali e civili.

Specifiche informazioni aprendo www.incamper.org rivista numero 173, 174, 176, 179, 204, 206 e www.nuovedirezioni.it rivista numero 24 e 55.

Ricordati altresì che per aumentare la portata massima della tua autocaravan serve ricevere l'autorizzazione del costruttore/allestitore alla trasformazione (*cosa quasi impossibile perché gli allestitori di autocaravan vogliono vendere le loro autocaravan nuove*) e, se la ricevessi, devi passare il collaudo alla Motorizzazione.

Con l'occasione ricordiamo che:

- per entrare in circolazione stradale il peso dell'autocaravan al momento della partenza non deve superare la portata massima prevista nella Carta di Circolazione, quindi, è veramente difficile il poter trasportare un motociclo all'interno di un'autocaravan come tanti vorrebbero fare;
- un motociclo non può essere trasportato su un portabici installato sul retro dell'autocaravan e ha un notevole peso al quale si aggiunge quanto utile a metterlo in sicurezza per il trasporto. Inoltre, è da considerare la perdita di tempo per svuotare ogni volta il serbatoio del carburante in una tanica da 5 litri (*conforme alla normativa CE e con i requisiti previsti dalla certificazione UN, corredata di data di fabbricazione, del codice di omologazione, del bollino circolare con l'anno e il mese di scadenza perché rientra nella CLASSE 3 – Materie liquide infiammabili, disciplinata dal Codice della Strada e nell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose – in acronimo ADR*), da trasportare in modo corretto nel vano bagagli, avendo la certezza che non si muova durante la marcia e né che possa uscire il carburante contenuto all'interno;
- **a bordo dell'autocaravan, stante anche la sua struttura e il suo utilizzo, devono esserci due estintori a polvere per liquidi e gas infiammabili, incendi elettrici e metalli infiammabili (classe B, C e D) di ottima capienza, da posizionare uno davanti e uno sul retro per consentirne un tempestivo uso in caso di incendio.**

Una soluzione al camperista è il valutare se acquistare un carrello appendice e/o un rimorchio e su - forum.camping.it/italy/articles/attrezzature-aa/193821-differenze-tra-appendice-e-rimorchio - it.motor1.com/features/494961/carrello-appendice-rimorchio-differenze-patente-portata-vantaggi/ le differenze tra le due soluzioni.

SOLUZIONE AL SOVRAPPESO

Occorre premettere che il sovrappeso non c'entra con il tipo di patente perché, semplicemente, un veicolo in sovrappeso NON può essere messo in circolazione stradale. Pertanto, in caso di sinistro stradale, anche se uno avesse ragione riguardo alla dinamica, il proprietario e/o il conducente potrebbero essere ritenuti responsabili per omicidio o lesione stradale ai sensi degli articoli 589-bis, 590 e 590-bis del Codice Penale.

Pertanto, per evitare di circolare con un'autocaravan in sovrappeso si consiglia di utilizzare un rimorchio o un carrello appendice (articolo 56 del Codice della Strada) tenendo presente che il peso complessivo della motrice, del rimorchio o dell'appendice, non deve superare il limite indicato al punto F3 della Carta di Circolazione. In caso di rimorchio si ricorda altresì di attivare una polizza assicurativa che copra sia i danni provocati dal distacco o dallo sbandamento del rimorchio stesso quando è in circolazione sia i danni che ne possono derivare quando è staccato dalla motrice.



PRIMA DELLA PARTENZA

- il carico dev'essere sistemato distribuendo i pesi in modo equilibrato e assicurandoli bene per evitare il rischio di caduta degli stessi e/o di parte degli stessi;
- le superfici estreme delle strutture non devono avere parti orientate verso l'esterno tali da poter agganciare inavvertitamente pedoni, ciclisti o motociclisti;
- la sistemazione della bicicletta e/o moto non deve ridurre in alcun modo la visibilità del conducente o impedirgli la manovra;
- i dispositivi di illuminazione non devono essere in alcun modo oscurati;
- la targa di identificazione del veicolo dev'essere leggibile. Non è consentito replicare le targhe con dispositivi autocostruiti.

PER EVITARE AMARE SORPRESE, PRESTARE ATTENZIONE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE

La nostra quotidiana esperienza ha evidenziato che molti dedicano pochissimo tempo a quali rischi scaricare sulle Compagnie assicurative, dimenticando che tali investimenti possono evitare di trovarsi in drammatiche situazioni economiche.

La fretta di pagare una polizza assicurativa e la convinzione di aver trovato quella più economica fanno dimenticare di aggiornare e/o implementare le condizioni contenute nelle polizze che abbiamo in corso e/o nel caso di aver trovato una polizza più economica di verificare se chi la eroga non sia un truffatore, articolo pubblicato aprendo il numero 217 della rivista inCAMPER - www.incamper.org oppure per evitare che, al momento di un danno da risarcire, scoprire che un rischio non è compreso e/o che l'importo che ci liquideranno è inferiore alle aspettative. Per quanto detto, il consiglio è: verificare se la polizza prevede il rimborso totale e/o parziale e/o con dei limiti di importo e/o con degrado e/o con esclusioni, in caso di danni dei seguenti allestimenti: parabrezza, lunotti, finestre, finestrini, lucernari, oblò e botole di aerazione.


Attenzione, la polizza deve contenere la clausola che detti allestimenti sono assicurati a prescindere dal materiale con il quale sono stati costruiti e ovunque siano installati sull'autocaravan.

Importante è altresì che sia ben chiaro sulla polizza quale origine del danno rimborsano (esempio: danni da eventi atmosferici, danni da caduta di materiali da altri veicoli poi non identificati – in questo caso è indispensabile installare una dash cam che registra cosa avviene davanti durante la guida –, danni da effrazione per tentato furto, danni da effrazione per furto, atti vandalici).

PORTASCÌ, PORTA BICICLETTE, PORTABAGAGLI E PORTAMOTO

Aggiornamenti per evitare responsabilità amministrative, civili e penali nell'acquisto e nell'installazione.

In sintesi, la struttura portamoto deve risultare nella Carta di Circolazione dell'autocaravan. Gli articoli che raccontano la storia aprendo www.incamper.org e sono nei numeri 211, 219, 220.



il PORTAMOTO trascritto sulla Carta di Circolazione



PORTASCÌ



PORTABICICLETTE



PORTABAGAGLI



PORTAMOTO

PORTABICICLETTE E PORTASCÌ

Il D.M. Infrastrutture e Trasporti del 19/12/2024 ha stabilito le caratteristiche e le modalità di applicazione delle strutture amovibili portabagagli e portasci alle quali sono assimilate le strutture portabiciclette, installate posteriormente a sbalzo e poggianti sul gancio di traino, sui veicoli a motore della categoria M1 e N1, quando tali strutture, con o senza carico, occultino i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva e/o l'alloggiamento della targa del veicolo.

In base all'art. 2 del D.M.:

1. È ammessa l'installazione delle strutture amovibili portabagagli e portasci, senza aggiornamento della Carta di Circolazione, nel rispetto delle masse massime, complessive e dei singoli assi, del veicolo, nonché del carico massimo ammissibile sul gancio di traino, a condizione che siano applicati i dispositivi supplementari di illuminazione e segnalazione visiva e l'alloggiamento della targa, secondo quanto indicato al successivo articolo 3.
2. Il decreto si applica alle sole strutture amovibili portabagagli e portasci omologate in conformità al regolamento UNECE n. 26, che recano il relativo marchio di omologazione e che sono corredate da istruzioni di montaggio fornite dal costruttore, contenenti le informazioni sufficienti a permettere la corretta installazione della struttura amovibile con i relativi dispositivi supplementari da parte dell'utilizzatore in relazione alla tipologia di veicolo.
3. Le strutture portabiciclette sono assimilate alle strutture portabagagli e portasci di cui ai precedenti commi.

In base all'art. 3 del D.M.:

1. I dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva delle strutture amovibili di cui all'articolo 1 devono replicare i dispositivi posteriori del veicolo ad eccezione della luce di arresto, appartenente alla categoria S3 o S4, montata all'esterno o all'interno (dietro al lunotto posteriore) del veicolo.
2. I dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva di cui al comma 1 possono essere raggruppati, combinati o reciprocamente incorporati in due unità, omologati in base alle pertinenti norme e la loro installazione deve essere conforme al regolamento UNECE n. 48.
3. L'alloggiamento della targa di cui è dotata la struttura amovibile deve essere conforme alle caratteristiche di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/535.

In base all'art. 4 del D.M.:

1. La larghezza delle strutture amovibili non deve sporgere oltre la larghezza del veicolo e, qualora il carico sporga oltre, si applicano le prescrizioni indicate nei commi 3 e 6 dell'articolo 164 del Codice della Strada. Per la sporgenza longitudinale si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6 del medesimo articolo 164 del Codice della Strada.
2. Sull'alloggiamento della targa di cui è dotata la struttura amovibile è consentita l'applicazione della targa di immatricolazione del veicolo o, in alternativa, della targa ripetitrice di cui all'articolo 100, comma 4, del Codice della Strada.
3. L'utilizzatore deve assicurarsi della corretta installazione delle strutture amovibili e del corretto funzionamento dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva di cui all'articolo 3 applicati sulle predette strutture, nonché del corretto posizionamento della targa di immatricolazione o della targa ripetitrice.

Per quanto sopra occorre rivolgersi a un'officina specializzata chiedendo un preventivo per l'installazione che garantisca il rispetto delle indicazioni del costruttore dell'autocaravan riguardo ai punti di ancoraggio, le masse massime, complessive e dei singoli assi del veicolo, nonché del carico massimo ammissibile sul gancio di traino.

Per approfondire aprire <https://www.bicidistrada.it/nuove-norme-per-i-portabici-come-fare-per-adeguarsi/>

Con l'occasione ricordiamo di attivare una polizza assicurativa che copra i danni provocati da un eventuale distacco.

CONSEGNA E RITIRO DEI VEICOLI

È importante fotografare il veicolo (autovetture, autocaravan, moto eccetera) sia quando lo si consegna a terzi (privati, officine per le riparazioni, centri per le revisioni, rimessaggi eccetera) nonché quando lo si parcheggia in area privata e/o pagamento nonché in uno stallo di sosta pubblico libero e/o a pagamento, e altresì fotografarlo quando lo si ritira e/o si riparte dopo averlo parcheggiato.

Oggi è semplice, basta utilizzare il cellulare per scattare foto ai quattro lati e sopra perché si avrà in mano una testimonianza oggettiva nel caso, come spesso succede che rileviamo successivamente:

- un danno alla carrozzeria e/o riceviamo una contravvenzione (specialmente nel caso di una moto che, parcheggiata regolarmente, ci è stata spostata violando quanto previsto dal Codice della Strada;
- non sono stati eseguiti tutti i lavori preventivati e pagati.

PUNTI DI ANCORAGGIO

Purtroppo, percorrendo le strade italiane che spesso sono prive di manutenzione con buche e avvallamenti, continuamente ci pervengono segnalazioni di distacchi di portabici, portasci, portabagagli, portamoto eccetera che nella maggioranza dei casi non provocano incidenti stradali ma, allorquando li hanno provocati chi era alla guida e/o il proprietario del veicolo è stato coinvolto in responsabilità assicurative, civili e penali subendo per anni spese legali, spese per risarcimenti e molto stress.

Pertanto, riguardo a qualsiasi installazione esterna ai veicoli di accessori con fissaggio alla carrozzeria, occorre ricordare di evitare il "fai da te" ma di rivolgersi a un'officina autorizzata che nel preventivo scrive che l'installazione sarà eseguita come previsto dal costruttore del veicolo in termini di indicazione esatta dei punti di fissaggio, il massimo peso trasportabile e altri parametri per la sicurezza.

Con l'occasione ricordiamo di attivare una polizza assicurativa che copra i danni provocati da un eventuale distacco.

CARICO SPORGENTE

Per quanto riguarda l'uso del pannello quadrangolare di cui all'articolo 164, comma 6 del Codice della Strada è cogente quando costituiscono carico sporgente, quando non richiedono la ripetizione della targa e dei dispositivi luminosi.



ACQUISTO DI VELOCIPEDI A TRAZIONE ELETTRICA

Apprendo www.nuovedirezioni.it numero 81 per conoscere i velocipedi a trazione elettrica. Il punto sulle tipologie, le normative e informazioni utili prima di effettuare un acquisto perché in molti sono in procinto di acquistare una bici elettrica ma si trovano in difficoltà perché in Internet la maggior parte delle informazioni sono datate oppure sono pubblicitarie.

Ci hanno chiesto di fare una sintesi utile a comprendere le norme per immettersi nella circolazione stradale e quali sono le caratteristiche che diversificano tra loro le bici elettriche; quindi, il nostro lavoro che aggiorneremo in modo continuo a seguito delle correzioni e/o implementazioni che riceveremo dai tecnici e/o da chi ha già un'esperienza avendola da tempo in propria dotazione.



PER EVITARE AMARE SORPRESE

Se vuoi installare sull'autocaravan un accessorio (esempio: *mobili, tendalino, antenne, scale esterne, serbatoio permanente GPL, portamoto e/o portasci e/o portabici e/o, portabagli a sbalzo posteriore, ammortizzatori ad aria eccetera*), anche se provvisti di omologazione autorizzata UE e/o CEE, rivolgiti a un'officina specializzata chiedendo di fornirti un preventivo che preveda:

- 1. il tipo e il costo dell'accessorio;**
- 2. il tempo e il costo per l'installazione;**
- 3. la dichiarazione che l'installazione sarà eseguita** rispettando le indicazioni del costruttore dell'autocaravan riguardo ai punti di ancoraggio e che per tale installazione non è obbligatorio l'aggiornamento della Carta di Circolazione;
- 4. la dichiarazione che**, qualora le norme in vigore prevedano la visita e prova presso il competente Ufficio della Motorizzazione Civile per l'aggiornamento della Carta di Circolazione, il pagamento è subordinato alla consegna della Carta di Circolazione aggiornata;
- 5. prima della partenza accertarsi che:**
 - il carico dev'essere sistemato distribuendo i pesi in modo equilibrato e assicurandoli bene per evitare il rischio di caduta degli stessi e/o di parte degli stessi;
 - le superfici estreme delle strutture non devono avere parti orientate verso l'esterno tali da poter agganciare inavvertitamente pedoni, ciclisti o motociclisti;
 - la sistemazione della bicicletta e/o moto non deve ridurre in alcun modo la visibilità del conducente o impedirgli la manovra;
 - i dispositivi di illuminazione non devono essere in alcun modo oscurati;
 - la targa di identificazione del veicolo dev'essere leggibile. Non è consentito replicare le targhe con dispositivi autocostruiti;
- 6. prestare attenzione alle coperture assicurative**

La nostra quotidiana esperienza ha evidenziato che molti dedicano pochissimo tempo a quali rischi scaricare sulle compagnie assicurative, dimenticando che tali investimenti possono evitare di trovarsi in drammatiche situazioni economiche.

La fretta di pagare una polizza assicurativa e la convinzione di aver trovato quella più economica fanno dimenticare di aggiornare e/o implementare le condizioni contenute nelle polizze che abbiamo in corso e/o nel caso di aver trovato una polizza più economica di verificare se chi la eroga non sia un truffatore, articolo pubblicato aprendo il numero 217 della rivista inCAMPER - www.incamper.org oppure per evitare che, al momento di un danno da risarcire, scoprire che un rischio non è compreso e/o che l'importo che ci liquideranno è inferiore alle aspettative. Per quanto detto, il consiglio è: verificare se la polizza prevede il rimborso totale e/o parziale e/o con dei limiti di importo e/o con degrado e/o con esclusioni, in caso di danni dei seguenti allestimenti: parabrezza, lunotti, finestre, finestrini, lucernari, oblò e botole di aerazione.

Attenzione, la polizza deve contenere la clausola che detti allestimenti sono assicurati a prescindere dal materiale con il quale sono stati costruiti e ovunque siano installati sull'autocaravan.

Importante è altresì che sia ben chiaro sulla polizza quale origine del danno rimborsano (esempio: danni da eventi atmosferici, danni da caduta di materiali da altri veicoli poi non identificati – in questo caso è indispensabile installare una dash cam che registra cosa avviene davanti durante la guida –, danni da effrazione per tentato furto, danni da effrazione per furto, atti vandalici).

PRIMA DELLA PARTENZA ACCERTARSI CHE:

- il carico dev'essere sistemato distribuendo i pesi in modo equilibrato e assicurandoli bene per evitare il rischio di caduta degli stessi e/o di parte degli stessi;
- le superfici estreme delle strutture non devono avere parti orientate verso l'esterno tali da poter agganciare inavvertitamente pedoni, ciclisti o motociclisti;
- la sistemazione della bicicletta e/o moto non deve ridurre in alcun modo la visibilità del conducente o impedirgli la manovra;
- i dispositivi di illuminazione non devono essere in alcun modo oscurati;
- la targa di identificazione del veicolo dev'essere leggibile. Non è consentito replicare le targhe con dispositivi autocostruiti.

PRESTARE ATTENZIONE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE

La nostra quotidiana esperienza ha evidenziato che molti dedicano pochissimo tempo a valutare quali rischi economici sia opportuno scaricare sulle compagnie assicurative, dimenticando che tali investimenti possono evitare di trovarsi in drammatiche situazioni economiche. La fretta di sottoscrivere una polizza assicurativa o la convinzione di aver trovato quella più economica fanno dimenticare la necessità di aggiornare e/o integrare le coperture contenute nelle polizze che abbiamo in corso e/o nel caso di aver trovato una polizza più economica si trascura di verificare se chi la eroga non sia un truffatore, vedi l'articolo pubblicato aprendo il numero 217 della rivista inCAMPER - www.incamper.org e il video dal titolo "Nuove Direzioni - lo risparmio sull'Assicurazione, ma c'è chi paga ancora meno!" <https://youtu.be/53GT8pil3as> sul tema delle Polizze Contraffatte. Queste attenzioni sono indispensabili se vogliamo evitare, al momento di un danno da risarcire, di dover scoprire che un rischio non è compreso e/o che l'importo che liquideranno è inferiore alle aspettative. Per quanto detto, il consiglio è: verificare se la polizza prevede il rimborso totale e/o parziale e/o con dei limiti di importo e/o con degrado e/o con esclusioni, in caso di danni dei seguenti allestimenti: parabrezza, lunotti, finestre, finestrini, lucernari, oblò e botole di aerazione. Attenzione, la polizza deve contenere la clausola che detti allestimenti sono assicurati a prescindere dal materiale con il quale sono stati costruiti e ovunque siano installati sull'autocaravan. Importante è altresì che sia ben chiaro sulla polizza quale origine del danno rimborsano (esempio: danni da eventi atmosferici, danni da caduta di materiali da altri veicoli poi non identificati - in questo caso è indispensabile installare una dash cam che registra cosa avviene davanti durante la guida -, danni da effrazione per tentato furto, danni da effrazione per furto, atti vandalici).

PRIMA DI ENTRARE IN CIRCOLAZIONE STRADALE VERIFICA

quanto pesa l'autocaravan perché il superamento del peso della massa massima consentita risultante dal punto F2 della Carta di Circolazione vieta di entrare in circolazione stradale. Pesare l'autocaravan ti consente di sapere quanto potrai caricarci sopra come persone, cose, acqua, carburante, GPL eccetera. Infatti, viaggiando in sovrappeso:

- a) non è ammessa alcuna tolleranza;
- b) gli organi deputati all'accertamento delle violazioni del Codice della Strada possono comminare sanzioni amministrative. In alcuni casi segnalati, oltre alla sanzione pecuniaria, al proprietario o conducente del veicolo è stato altresì vietato di proseguire il viaggio con il veicolo oggetto di accertamento;
- c) l'impresadassicurazionedelveicoloinsovrappeso può esercitare nei confronti dell'assicurato la rivalsa per il risarcimento dei danni provocati a terzi o rifiutare il risarcimento in caso di garanzia diretta come a esempio la kasko;
- d) in caso di sinistro stradale, il proprietario e/o il conducente potrebbero essere ritenuti responsabili per omicidio o lesione stradale ai sensi degli articoli 589-bis, 590 e 590-bis del Codice Penale.

CONSULENZA ACQUISTI

Nell'intento di evitare futuri contenziosi, l'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI mette a disposizione dei soci la consulenza gratuita dell'Avv. Assunta Brunetti che ha partecipato alla commissione attivata dalla Camera di Commercio di Firenze per la redazione del **Contratto certificato di compravendita di un'autocaravan** nonché dell'Avv. Marcello Viganò.

Il socio può inviare la proposta di contratto di acquisto di un'autocaravan a info@coordinamentocamperisti.it e i legali saranno a disposizione per esaminarlo prima della firma, al fine di evidenziare lacune, clausole vessatorie e ogni eventuale e ulteriore fattore di rischio per il consumatore.

ALCUNI VENDITORI

Non forniscono informazioni sufficienti in tema di peso del veicolo, numero di persone trasportabili, peso degli accessori, e ciò impedisce all'acquirente di rendersi subito conto, in sede di compravendita, che non potrà mai trasportare il numero di persone per le quali il veicolo è omologato perché sarebbe superata la portata massima indicata al punto F2 della Carta di Circolazione.

Prima di firmare il contratto è, invece, fondamentale sapere quanto peserà l'autocaravan al momento della consegna e tale dato andrà riportato anche nel contratto.

Una volta noto il peso dell'autocaravan alla consegna, il conto è facile. Infatti, sottraendo tale peso dalla portata massima consentita (punto F2 della Carta di Circolazione), è possibile calcolare il peso che può essere caricato a bordo come persone, cose, carburanti e via dicendo, senza superare la portata massima.

Esempio: se il peso rilevato è di 3.000 kg e al punto F2 della Carta di Circolazione c'è scritto 3.500 kg, si possono caricare dentro l'autocaravan 500 Kg come guidatore, eventuali passeggeri, carburante, acqua, gas, bagagli, vettovaglie eccetera.

Il Codice della Strada NON prevede tolleranze come precisato anche dal Ministero dell'Interno con nota prot. 300/A/6622/21/102/18/1 del 6 luglio 2021 in risposta a specifica istanza dell'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI (nelle pagine successive la nota del Ministero).

Circolare con una massa complessiva a pieno carico superiore a quella indicata nella Carta di Circolazione comporta quanto segue:

- a) gli organi deputati all'accertamento delle violazioni del Codice della Strada possono comminare sanzioni amministrative. In alcuni casi segnalati, oltre alla sanzione pecuniaria, al proprietario o conducente del veicolo è stato altresì vietato di proseguire il viaggio con il veicolo oggetto di accertamento;
- b) l'impresa di assicurazione del veicolo in sovrappeso può esercitare nei confronti dell'assicurato la rivalsa per il risarcimento dei danni provocati a terzi o rifiutare il risarcimento in caso di garanzia diretta come ad esempio la kasko;
- c) in caso di sinistro stradale, il proprietario e/o il conducente potrebbero essere ritenuti responsabili per omicidio o lesione stradale ai sensi degli articoli 589-bis, 590 e 590-bis del Codice Penale.

22 maggio 2022, la notizia:


<https://www.umbriaon.it/brucia-camper-in-a1-scattano-i-soccorsi-autostrada-orvieto/>



18 aprile 2022

Camper in fiamme nel primo pomeriggio lungo il tratto umbro dell'autostrada A1, a circa 8 chilometri dal casello di Orvieto (Terni), in direzione Roma. Il mezzo è andato completamente distrutto ma non si registrano feriti.

COMPRO L'AUTOCARAVAN NUOVA E NON VOGLIO PERDERE TEMPO!



**Bello quello!
Mi interessa, lo
voglio comprare!**



**Bene,
firmi
qui!**

**...Veramente preferisco firmare
il contratto di compravendita
preparato appositamente
dal Coordinamento Camperisti!**



**Ma noooo,
si fidi di me!
Basta una firma
e l'autocaravan
è sua! Perché
tutta questa
burocrazia?**

**Che faccio? Se mi fido
perdo meno tempo...
e poi questo venditore è così gentile,
mi ha regalato un sacco di accessori...**

HO DECISO: FIRMO!

DOPO L'ACQUISTO, I PROBLEMI



**Nel camper appena comprato
ci sono già delle infiltrazioni!**

**Oh, mi dispiace!
Però non posso
far niente subito,
mi richiami
tra 30 giorni**



PASSATI 30 GIORNI...



**Guardi, non posso dirle
ancora niente di certo,
bisogna aspettare...**

**Aspettare?
Ancora?
Ma io telefono
al mio legale!**



**Salve, sono l'avvocato. Ho esaminato
la pratica e purtroppo il contratto che
ha firmato rende tutto più complesso.
Potrebbero servire 3000 euro
solo per cominciare la causa!
In più, tenga conto che con
i ritmi della giustizia italiana
la questione è destinata
a trascinarsi per anni...**

**Per concludere un buon affare
non fidarti dell'istinto,
ma solo di un BUON CONTRATTO!**

IL CONTRATTO CONSIGLIATO PER L'ACQUISTO DI UN'AUTOCARAVAN

Di seguito il contratto tipo di compravendita autocaravan certificato nel 2014 dalla Camera di Commercio di Firenze grazie all'iniziativa dell'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI, tramite gli Avvocati Assunta Brunetti e Marcello Viganò, con i nuovi riferimenti normativi a seguito delle successive modifiche del Codice del consumo.

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA AUTOCARAVAN

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____;

I SOTTOSCRITTI

Sig. _____
in qualità di legale rappresentante di _____,
partita IVA _____
con sede a _____ in via _____;
telefoni _____;
indirizzo di posta elettronica ordinaria _____;
indirizzo di posta elettronica certificata _____;

– *venditore* –

e

Sig. _____
codice fiscale _____
nato/a _____ il _____
e residente a _____ in via _____;
telefoni _____;
indirizzo di posta elettronica ordinaria _____;
indirizzo di posta elettronica certificata _____;

– *compratore* –

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

1.1 Il venditore trasferisce al compratore che accetta, il diritto di proprietà dell'autocaravan modello _____ che ha una massa in ordine di marcia¹ di _____ kg e una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile di _____ kg².

1.2 Il venditore fornisce l'autocaravan già dotata dei seguenti accessori:

- _____ che pesa _____ kg; _____ che pesa _____ kg;
- _____ che pesa _____ kg; _____ che pesa _____ kg;

1.3 Il compratore chiede che l'autocaravan sia dotata dei seguenti ulteriori accessori:

- _____ che pesa _____ kg; _____ che pesa _____ kg;
- _____ che pesa _____ kg; _____ che pesa _____ kg.

1.4 L'autocaravan, dotata degli accessori di cui ai punti 1.2 e 1.3, pesa complessivamente _____ kg

1.5 La compilazione dei precedenti punti è obbligatoria anche al fine di evitare la configurabilità delle pratiche commerciali scorrette di cui agli articoli 20 e seguenti del Codice del consumo.

1 La massa in ordine di marcia è la massa del veicolo carrozzato compresi liquidi, attrezzi, ruota di scorta, se fornita, e conducente. La massa del conducente è valutata a 75 kg, il serbatoio del carburante è riempito al 90 % e gli altri sistemi contenenti liquidi (esclusi quelli delle acque usate) al 100 % della capacità indicata dal costruttore (punto 2.6 e nota o), allegato I, direttiva 2007/46/CE recepita con DM Infrastrutture e Trasporti del 28 aprile 2008).

2 La massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile è indicata dal punto F2 della Carta di Circolazione (punto 2.8 e nota o), allegato I, direttiva 2007/46/CE recepita con DM Infrastrutture e Trasporti del 28 aprile 2008).

Articolo 2 – Pagamento del prezzo e caparra confirmatoria

2.1 Il compratore si obbliga a pagare al venditore il prezzo di € _____. La somma è comprensiva di IVA e spese per la messa in strada del veicolo.

2.2 Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, il compratore corrisponde al venditore la somma infruttifera di € ____ a titolo di caparra confirmatoria imputata al prezzo.

2.3 Il saldo del prezzo nella misura di € _____ sarà eseguito:

- mediante bonifico a favore di _____, Banca _____, agenzia di _____, IBAN _____, causale: acquisto autocaravan modello _____, contratto stipulato in data _____.
- mediante assegno (bancario/circolare) intestato a _____ e consegnato al Sig. _____.
- mediante finanziamento della società _____. In tal caso sino a quando la richiesta di finanziamento non sarà accolta, il venditore non eseguirà il presente contratto né provvederà alle attività necessarie e propedeutiche all'adempimento degli obblighi assunti. Qualora la richiesta di finanziamento non sia accolta, il presente contratto s'intende risolto.

Articolo 3 – Messa a disposizione del veicolo e saldo del prezzo

3.1. Il veicolo sarà disponibile presso il venditore entro e non oltre il _____. Il venditore comunicherà per iscritto al compratore che il veicolo è disponibile presso i propri locali.

3.2 Se tale termine di cui al punto 3.1 non può essere rispettato, il venditore dovrà darne motivata comunicazione scritta al compratore che è obbligato a tollerare un ritardo di 15 giorni. Trascorso inutilmente quest'ultimo termine, il compratore può recedere dal contratto dandone comunicazione scritta al venditore. In tal caso il venditore dovrà restituire al compratore il doppio della caparra entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuto recesso

3.3 Il saldo del prezzo di cui al punto 2.3, sarà eseguito entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui il venditore ha comunicato per iscritto al compratore che il veicolo è disponibile presso i propri locali. La violazione di tale termine rende il compratore inadempiente con diritto del venditore di recedere dal contratto e trattenere la caparra.

3.4 Ricevuta la comunicazione di cui al punto 3.1, le parti devono procedere alla pesatura dell'autocaravan secondo l'allegato A al presente contratto. Se in sede di verifica, sono riscontrati difetti di conformità, il termine per il saldo del prezzo di cui al punto 3.3, decorre dal momento in cui è ripristinata la conformità del veicolo.

Articolo 4 – Consegna e ritiro del veicolo

4.1 La consegna del veicolo avverrà entro e non oltre 7 giorni dal saldo del prezzo.

4.2 Unitamente al veicolo, il venditore consegnerà al compratore:

- la targa conforme a quella indicata nella Carta di Circolazione;
- la Carta di Circolazione;
- il certificato di proprietà;
- il manuale di istruzioni per l'uso dell'autocaravan e di ogni sua componente;
- il manuale per la manutenzione dell'autocaravan e di ogni sua componente;
- il libretto di garanzia;
- il certificato di garanzia convenzionale (eventuale).

4.4 Scaduto il termine di cui al punto 4.1 per la consegna del veicolo, il venditore resta obbligato a custodire il veicolo e il compratore dovrà corrispondere al venditore la somma di € _____ a titolo di penale per ogni giorno di custodia.

Articolo 5 – Garanzia per l'evizione e i difetti di conformità

5.1 Il compratore ha diritto alla garanzia legale per i difetti di conformità del veicolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 128 e seguenti del Codice del consumo (*allegato B*).

5.2 La garanzia legale ha la durata di due anni dalla consegna del veicolo. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene.

5.3 Il compratore deve denunciare i difetti di conformità al venditore con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero telefax ovvero posta elettronica certificata. Tale denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.

5.4 Entro 7 giorni dal ricevimento della denuncia dei difetti di conformità, il venditore comunica per iscritto al compratore se l'intervento eventualmente necessario sarà effettuato presso la propria sede ovvero presso la sede di un terzo ausiliario più vicina al luogo di residenza del compratore. Nel caso in cui il terzo non ripristini la conformità del bene, il venditore resta obbligato a provvedere ai difetti di conformità, salvo il diritto di regresso ai sensi dell'art. 134 del Codice del consumo. Pertanto, il compratore potrà rivolgersi al venditore per chiedere un nuovo intervento in garanzia.

5.5 Il venditore rimborsa al compratore le spese eventualmente sostenute per il trasporto del veicolo presso la propria sede ovvero presso la sede del terzo autorizzato a intervenire ai sensi del punto 5.4, dopo aver accertato l'effettiva sussistenza di difetti di conformità e previa esibizione da parte del compratore dei documenti giustificativi delle spese sostenute.

5.6 Per ogni intervento di assistenza in garanzia, il venditore rilascia al compratore:

- al momento di presa in consegna del veicolo, un documento nel quale sono indicati i difetti denunciati dal compratore;
- al momento di riconsegna del veicolo, un documento nel quale sono descritti gli interventi eseguiti in relazione a ciascun difetto denunciato dal compratore ovvero accertato dal venditore.

5.7 Qualora per le riparazioni e sostituzioni sia necessario un termine superiore a 7 giorni lavorativi, il venditore dovrà informare il compratore entro 24 ore dalla presa in consegna del veicolo.

Articolo 6 - Valore di precedenti accordi. Integrazioni e modifiche.

6.1 Il presente contratto annulla e sostituisce ogni altro precedente accordo, scritto o verbale, intercorso tra le parti in relazione all'oggetto della compravendita.

6.2 Ogni integrazione o modifica del presente contratto dovrà aver luogo per iscritto a firma delle parti.

Articolo 7 - Clausola di mediazione e foro competente

7.1 Tutte le controversie nascenti dal presente contratto saranno devolute a un tentativo di conciliazione presso l'Organismo di mediazione della Camera di Commercio di _____ e risolte secondo il Regolamento di mediazione dalla stessa adottato.

7.2 Le parti s'impegnano a ricorrere al tentativo di conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale per il quale sarà competente il giudice del luogo di residenza o domicilio elettivo del compratore, se ubicati nel territorio dello Stato.

Articolo 8 - Allegati

Al presente contratto sono allegati i seguenti documenti:

- Allegato A: verbale di verifica dell'autocaravan.
- Allegato B: appendice normativa.
- Allegato C: (eventuale) certificato di garanzia convenzionale.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo _____ data _____

Firma _____
Nome e cognome venditore

Firma _____
Nome e cognome compratore

.....

ALLEGATO A
VERBALE DI VERIFICA AUTOCARAVAN

1.2 In data _____, il Sig. _____
legale rappresentante di _____
e il Sig. _____,
rispettivamente in qualità di venditore e compratore
dell'autocaravan modello _____,
hanno pesato il veicolo oggetto di compravendita presso la sede del venditore (oppure presso il centro
di revisione autorizzato dalla Motorizzazione civile con sede a _____).

1.2 In occasione della suddetta pesatura, a bordo del veicolo:

- erano presenti _____ litri di carburante;
- i serbatoi di raccolta delle acque reflue chiare e delle acque reflue scure erano vuoti;
- erano presenti n. _____ bombole di gpl contenenti _____ litri di gpl /non erano presenti bombole di gpl;
- era presente un serbatoio di gpl vuoto/contenente _____ litri di gpl;
- non erano presenti né il conducente né i passeggeri;
- _____ ; _____ ;
- non erano presenti accessori ulteriori rispetto a quelli indicati nel contratto di compravendita.

1.3 Il peso del veicolo è risultato pari a _____ kg.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo _____ data _____

Firma _____

Nome e cognome venditore

Firma _____

Nome e cognome compratore



ATTENZIONE

Se nel depliant pubblicitario e/o sulla Carta di Circolazione al punto S1 trovi scritto 6 significa che potresti trasportare 6 persone. **MA non è sicuro.** Quindi, per evitare che l'autocaravan superi quanto previsto al punto F1 che le impedirebbe di entrare in circolazione stradale, pesarla e poi decidere quante persone far salire e cosa caricarci sopra come carburanti e altro. Controlla che gli pneumatici siano conformi a quanto scritto sulla Carta di Circolazione, perché se non corrispondono, non puoi entrare in circolazione stradale.

ALLEGATO B
APPENDICE NORMATIVA

Art. 1385 del Codice civile - Caparra confirmatoria

1. Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
2. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
3. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.

Art. 129 del Codice del consumo - Conformità dei beni al contratto

1. Il venditore fornisce al consumatore beni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonché le previsioni degli articoli 130 e 131 in quanto compatibili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 132.
2. Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti:
 - a) corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e possedere la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita;
 - b) essere idoneo a ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;
 - c) essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all'installazione, previsti dal contratto di vendita;
 - d) essere fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita.
3. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformità, per essere conforme al contratto di vendita il bene deve possedere i seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti:
 - a) essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto di altre disposizioni dell'ordinamento nazionale e del diritto dell'Unione, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell'industria applicabili allo specifico settore;
 - b) possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;
 - c) essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere;
 - d) essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta.

Art. 130 del Codice del consumo - Obblighi del venditore e condotta del consumatore

1. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui all'articolo 129, comma 3, lettera d), quando, anche alternativamente, dimostra che:
 - a) non era a conoscenza della dichiarazione pubblica in questione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;
 - b) la dichiarazione pubblica è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto con le stesse modalità, o con modalità simili a quelle con le quali è stata resa;
 - c) la decisione di acquistare il bene non è stata influenzata dalla dichiarazione pubblica.
2. Nel caso di beni con elementi digitali, il venditore è obbligato a tenere informato il consumatore sugli aggiornamenti disponibili, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità di tali beni, e a fornirglieli, nel periodo di tempo:
 - a) che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, date la tipologia e la finalità dei beni e degli elementi digitali, e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, se il contratto di vendita prevede un unico atto di fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale; oppure
 - b) indicato all'articolo 133, commi 2 o 3, a seconda dei casi, se il contratto di vendita prevede una fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale nell'arco di un periodo di tempo.
3. Se il consumatore non installa entro un congruo termine gli aggiornamenti forniti a norma del comma 2, il venditore non è responsabile per qualsiasi difetto di conformità derivante unicamente dalla mancanza dell'aggiornamento pertinente, a condizione che:
 - a) il venditore abbia informato il consumatore della disponibilità dell'aggiornamento e delle conseguenze della mancata installazione dello stesso da parte del consumatore;
 - b) la mancata, o errata, installazione dell'aggiornamento da parte del consumatore non sia dovuta a carenze delle istruzioni di installazione fornite dal venditore al consumatore.
4. Non vi è difetto di conformità ai sensi dell'articolo 129, comma 3, e dell'articolo 130, comma 2, se, al momento della conclusione del contratto di vendita, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti da tali norme e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto di vendita.

Articolo 131 del Codice del consumo - Errata installazione dei beni

1. L'eventuale difetto di conformità che deriva dall'errata installazione del bene è considerato difetto di conformità del bene se:
 - a) l'installazione è prevista dal contratto di vendita ed è stata eseguita dal venditore o sotto la sua responsabilità; oppure
 - b) l'installazione, da eseguirsi a carico del consumatore, è stata effettuata dal consumatore e l'errata installazione dipende da carenze nelle istruzioni di installazione fornite dal venditore o, per i beni con elementi digitali, fornite dal venditore o dal fornitore del contenuto digitale o del servizio digitale.

Art. 133 del Codice del consumo - Responsabilità del venditore

1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene eseguita ai sensi dell'articolo 61 e che si manifesta entro due anni da tale momento. Fermo quanto previsto dall'articolo 130, comma 2, il presente comma si applica anche ai beni con elementi digitali.
2. Nel caso di beni con elementi digitali, quando il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, il venditore è responsabile anche per qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta entro due anni dal momento della consegna dei beni con elementi digitali. Se il contratto prevede una fornitura continuativa per più di due anni, il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta nel periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto di vendita.

3. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 135-bis.
4. Nel caso di beni usati le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui ai commi 1 e 2 e il termine di prescrizione di cui al comma 3 a un periodo di tempo non inferiore a un anno.

Art. 135 del Codice del consumo - Onere della prova

1. Salvo prova contraria, si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Il presente comma si applica anche ai beni con elementi digitali.
2. Per i beni con elementi digitali per i quali il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, l'onere della prova riguardo al fatto che il contenuto digitale o il servizio digitale era conforme entro il periodo di tempo di cui all'articolo 133, comma 2, spetta al venditore per qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro il termine indicato da tale articolo.

Art. 135-bis del Codice del consumo - Rimedi

1. In caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nei seguenti commi.
2. Ai fini del ripristino della conformità del bene, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o, rispetto al rimedio alternativo, non imponga al venditore costi sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, delle seguenti:
 - a) il valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di conformità;
 - b) l'entità del difetto di conformità;
 - c) la possibilità di esperire il rimedio alternativo senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
3. Il venditore può rifiutarsi di rendere conformi i beni se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o se i costi che il venditore dovrebbe sostenere sono sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze, comprese quelle di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. Il consumatore ha diritto ad una riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell'articolo 135-quater nel caso in cui:
 - a) il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione oppure non ha effettuato la riparazione o la sostituzione, ove possibile, ai sensi dell'articolo 135-ter, commi 1, 2 e 3, oppure ha rifiutato di rendere conformi i beni ai sensi del comma 3;
 - b) si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene;
 - c) il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita; oppure
 - d) il venditore ha dichiarato o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è solo di lieve entità. L'onere della prova della lieve entità del difetto è a carico del venditore.
6. Il consumatore può rifiutarsi di eseguire il pagamento di qualsiasi parte di prezzo fino a quando il venditore non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo. Restano ferme le disposizioni del Codice civile che disciplinano l'eccezione di inadempimento e il concorso del fatto del consumatore.

ALLEGATO C
CERTIFICATO DI GARANZIA CONVENZIONALE

1. Informazioni generali

La presente garanzia convenzionale, riguardante l'autocaravan modello _____, è prestata da _____
partita IVA _____
con sede a _____ in via _____
e lascia impregiudicati i diritti di cui il compratore è titolare in base alle norme di legge.

2. Oggetto della garanzia convenzionale

Oggetto di garanzia convenzionale è/sono:

3. Durata della garanzia convenzionale

La garanzia convenzionale ha la durata di _____ a partire dalla data di consegna dell'auto-caravan oggetto di compravendita.

4. Estensione territoriale della garanzia

La garanzia convenzionale ha efficacia solo nel territorio dello Stato italiano
oppure anche al di fuori del territorio dello Stato italiano.

5. Modalità per l'esercizio del diritto alla garanzia convenzionale

Il compratore decade dalla garanzia convenzionale se non denuncia i difetti entro 2 mesi dalla scoperta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti:

- indirizzo postale _____;
- indirizzo di posta elettronica certificata _____.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo _____ data _____

Firma _____

Nome e cognome venditore

Firma _____

Nome e cognome compratore

SOLUZIONE AL SOVRAPPESO

Per evitare di circolare con un'autocaravan in sovrappeso si consiglia di utilizzare un rimorchio o un carrello appendice (articolo 56 del Codice della Strada). Il gancio traino influisce sulla sicurezza stradale, pertanto, chiedere a un'officina un preventivo scritto che preveda un costo comprensivo di: numero di omologazione e il codice identificativo del gancio amovibile e/o a scomparsa che sia omologato per i paesi della Comunità Europea, installazione a regola d'arte e conforme a quanto previsto dal costruttore del veicolo e/o rilascio del relativo nullaosta, collaudo presso la Motorizzazione e riconsegna della Carta di Circolazione aggiornata. Comunicare detta installazione alla compagnia assicuratrice, attivando una polizza assicurativa che copra sia i danni provocati dal distacco o dallo sbandamento del rimorchio stesso quando è in circolazione sia i danni che ne possono derivare quando è staccato dalla motrice.

VENDO L'AUTOCARAVAN USATA A UN PRIVATO

*Cara, questa crisi ci sta uccidendo!
Vendiamo la nostra autocaravan,
così immettiamo nel budget familiare
almeno diecimila euro!*



*Certo caro, metti l'annuncio.
Mi raccomando, prima sistema
tutto in modo che chi acquista
lo possa valutare in modo corretto.*

**Sì, sono interessato
all'autocaravan! Diecimila?
Va benissimo, vediamoci al Pra
e facciamo la voltura!**

*Sì, ma firmiamo il contratto
di compravendita predisposto
dal Coordinamento Camperisti,
per la nostra tutela!*



**Via, non perdiamo tempo
con i contratti! Andiamo
al Pra e concludiamo!**

*Via, cara, hanno ragione!
Andiamo tutti al Pra
e facciamo prima!*



Mah...



INIZIANO I PROBLEMI...

Nel camper che ci ha venduto ci sono delle infiltrazioni e ci hanno chiesto seimila euro per ripararlo! Noi non vogliamo pagare!



Vengo immediatamente da lei, ma noi non ne eravamo a conoscenza! E comunque è un'autocaravan di dieci anni. Vi potremmo restituire mille euro, che fortunatamente non abbiamo speso!



No, non avendo firmato un contratto e avendo segnalato entro sette giorni questo vizio occulto, o ci date cinquemila euro o ce ne rendete diecimila e vi riprendete il camper!

Ma a noi non era mai apparso niente! Chiamo il mio legale!



Salve, sono l'avvocato. Ho esaminato la pratica: ha ragione l'acquirente, dovevate firmare il contratto ANCC!

Cara, a questo punto abbiamo sbagliato... gli daremo cinquemila euro!

Avevo detto di firmare il contratto! Ora venderemo la tua motocicletta!!!



Per concludere un buon affare non fidarti dell'istinto, ma solo di un BUON CONTRATTO!

LA GARANZIA LEGALE PER DIFETTI DI CONFORMITÀ

Superato lo scoglio della compravendita, si apre la fase del postvendita, a sua volta insidiosa. Anche riguardo a tale fase è fondamentale aver sottoscritto un adeguato contratto di compravendita e conoscere le regole della garanzia legale per difetti di conformità. Tale garanzia obbliga il venditore a consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

In base all'articolo 129 del Codice del consumo, per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve possedere:

1. i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti:

- a) corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e possedere la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita;
- b) essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;
- c) essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all'installazione, previsti dal contratto di vendita;
- d) essere fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita.

2. i seguenti requisiti oggettivi, sempre ove pertinenti:

- a) essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto di altre disposizioni dell'ordinamento nazionale e del diritto dell'Unione, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell'industria applicabili allo specifico settore;
- b) possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;
- c) essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere;
- d) essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta.

L'articolo 131 del Codice del consumo qualifica come difetto di conformità anche quello derivante dall'errata installazione del bene se:

- a) l'installazione è prevista dal contratto di vendita ed è stata eseguita dal venditore o sotto la sua responsabilità;
- b) oppure, l'installazione, da eseguirsi a carico del consumatore, è stata effettuata dal consumatore e l'errata installazione dipende da carenze nelle istruzioni di installazione fornite dal venditore o, per i beni con elementi digitali, fornite dal venditore o dal fornitore del contenuto digitale o del servizio digitale.

La garanzia legale copre i difetti di conformità che si manifestano entro due anni dalla consegna del bene. L'azione diretta a far valere i difetti di conformità si prescrive nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene (articolo 133 Codice del consumo).

In base all'articolo 135 dello stesso codice, si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

I rimedi in caso di difetti di conformità sono disciplinati dall'articolo 135-bis e seguenti del Codice del consumo in base al quale il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione ovvero a una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Per evitare decadenze ed eccezioni, è opportuno denunciare il difetto entro pochi giorni dalla scoperta inviando al venditore una raccomandata con avviso di ricevimento o una posta elettronica certificata.

LA GARANZIA CONVENZIONALE

Come suggerisce la stessa qualificazione “convenzionale”, trattasi di una garanzia non prevista dalla legge ma per accordo delle parti e, nella maggior parte dei casi, si tratta di una garanzia onerosa offerta dal produttore del bene per offrire condizioni più favorevoli di quelle già previste per legge. In base all’articolo 135-quinquies del Codice del consumo la garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima e nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto.

Nella dichiarazione di garanzia convenzionale il produttore può offrire al consumatore condizioni più favorevoli. Se le condizioni stabilite nella dichiarazione di garanzia convenzionale sono meno vantaggiose per il consumatore rispetto alle condizioni stabilite nella relativa pubblicità, la garanzia convenzionale vincola secondo le condizioni stabilite nella pubblicità relativa alla garanzia convenzionale, a meno che la pubblicità associata sia stata corretta prima della conclusione del contratto secondo le stesse modalità, o con modalità simili a quelle in cui è stata resa.

La dichiarazione di garanzia convenzionale è fornita al consumatore su supporto durevole al più tardi al momento della consegna dei beni.

La dichiarazione di garanzia convenzionale è redatta in un linguaggio semplice e comprensibile.

Essa comprende i seguenti elementi:

- a) una dichiarazione chiara che il consumatore dispone per legge, a titolo gratuito, di rimedi per i difetti di conformità nei confronti del venditore e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla garanzia convenzionale;
- b) nome e indirizzo del garante;
- c) la procedura che il consumatore deve seguire per far valere la garanzia convenzionale;
- d) la designazione dei beni cui si applica la garanzia convenzionale;
- e) le condizioni della garanzia convenzionale.

CONTROLLI, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AUTOCARAVAN

L’autocaravan non è semplicemente un veicolo, è una casa sulle ruote, e occuparsi di una casa non è come occuparsi di un veicolo. In caso di autocaravan è bene eseguire controlli e interventi di manutenzione o riparazione presso officine competenti.

Sul punto si segnala il sito Internet dell’associazione ASSOFFICINA e, in particolare, la pagina contenente l’elenco delle imprese specializzate nella manutenzione delle autocaravan (<https://assofficina574900782.wordpress.com/officine-associate/elenco-officine-associate/>).

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI ha collaborato con ASSOFFICINA nella redazione della prassi di riferimento UNI/PdR 20:2016 in cui sono definiti i requisiti del servizio fornito da un’organizzazione preposta alla manutenzione e/o installazione di accessori e impianti su caravan e autocaravan.

Il documento definisce i requisiti di conoscenza, competenza e abilità del personale tecnico che effettua il servizio di manutenzione e/o installazione accessori e impianti sui veicoli citati.

La prassi UNI è gratuitamente scaricabile dal sito www.coordinamentocamperisti.it oppure dal sito www.uni.com consultando la pagina “Prassi pubblicate”.

Rivolgersi a un’officina che opera secondo la prassi di riferimento UNI/PdR 20:2016 significa conoscere preventivamente le competenze, le capacità del professionista, le procedure di lavoro e addirittura la strumentazione utilizzata.

La prassi contiene altresì un modello di contratto di fornitura del servizio di manutenzione caravan e autocaravan e/o installazione accessori.

In ogni caso è utile:

1. fotografare il veicolo internamente ed esternamente prima di consegnarlo all’officina;
2. chiedere al riparatore un documento di presa in consegna del veicolo nel quale siano indicati: la data in cui il veicolo è consegnato, la descrizione dello stato, la specifica del problema da risolvere, la tipologia di intervento da eseguire, il termine di riconsegna, il preventivo di spesa;
3. al termine dei lavori, chiedere all’officina un documento dal quale risulti la data di riconsegna del veicolo, lo stato del veicolo stesso, la tipologia di intervento eseguito.

In caso di contestazioni, simili cautele permettono di tutelare non solo il proprietario del veicolo ma anche l’officina che ha eseguito la riparazione.

IL CASO ETRUSCO: TAGLIANDI INFILTRAZIONI e ASSISTENZA

IL FATTO

L'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** è intervenuta in favore di un associato costretto a percorrere centinaia di chilometri per eseguire sulla propria autocaravan il tagliando infiltrazioni (ogni 12 mesi per 7 anni, al prezzo di 130 euro a tagliando). La vicenda mette in luce un problema ricorrente derivante dal fatto che in sede di trattativa e compravendita il venditore non mette a disposizione dell'acquirente l'elenco delle officine autorizzate a eseguire i tagliandi e il costruttore, che solitamente presta la garanzia per le infiltrazioni, non è adeguatamente organizzato per garantire una rete capillare di officine autorizzate a eseguire le verifiche.

L'acquirente si trova così costretto a lunghe trasferte con perdita di tempo e denaro per eseguire tagliandi a pagamento con modalità peraltro poco chiare.

IL COSTRUTTORE

L'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** ha avanzato una serie di proposte al costruttore dell'autocaravan in questione, **Etrusco, che fa parte del gruppo Erwin Hymer che comprende anche i marchi Bürstner, Carado, Bussola, Campo Croce, Dethleff, Elddi, Imero, Laika, Niesmann + Bischoff, Luce del sole.**

In particolare, abbiamo invitato il costruttore a consentire i tagliandi presso i concessionari dell'intero gruppo anziché della sola rete Etrusco in modo da evitare lunghe trasferte che fanno perdere tempo, soldi oltre a incidere in termini di maggior inquinamento e rischio di sinistri stradali.

Etrusco ha tuttavia ribadito che i tagliandi infiltrazione su veicoli del proprio marchio devono essere tassativamente eseguiti da officine di concessionari appartenenti alla rete vendita ufficiale Etrusco, indipendentemente dallo stabilimento di produzione dei veicoli.

Non solo, all'interno del loro gruppo non condividono in modo informatizzato le credenziali di accesso per la registrazione del tagliando, e disegni tecnici delle loro autocaravan per poter intervenire in caso di anomalie.

Incredibile scelta del gruppo.

Tutto ciò risulta ancora più incredibile se proviamo a cercare l'officina a noi più vicina tramite le opzioni di ricerca sul sito <https://www.etrusco.com/concessionari/> che prevedono la possibilità di selezionare l'officina in base alla distanza: 100 - 300 - 500 o 1.200 km.

In base alle ricerche svolte:

- se abiti a PALERMO devi attraversare la Sicilia per recarti a GRAVINA DI CATANIA,
- se abiti a BARI devi recarti a NAPOLI,
- se abiti in SARDEGNA devi traghettare in Continente,
- se abiti ad AOSTA devi recarti a OMEGNA oppure a BORGARETTO DI BEINASCO.

Lo ripeto, è incredibile che un cliente, oltre a pagare 130,00 euro, debba percorrere centinaia di chilometri perdendo tempo e denaro, rischiando incidenti stradali e inquinando l'ambiente.

Non solo, il documento inerente alle operazioni di verifica per le infiltrazioni non specifica lo speciale tipo di isolante utilizzato, in quali parti lo spruzzano, in quale dose, se si tratta di materiale ignifugo o meno, se può compromettere l'accesso a qualche cablazione, né viene specificato l'apparecchio utilizzato per le misurazioni, che tipo di risultati fornisce e se ci sono parti del veicolo soggette a semplice controllo a vista. Abbiamo chiesto a Etrusco di fornire chiarimenti a riguardo: **NON CI HANNO FORNITO DETTI DATI.**

Visto che le infiltrazioni e i problemi inerenti alle impiantistiche interne a un'autocaravan sono ricorrenti, perché uno dovrebbe acquistare un loro prodotto dal valore di decine di migliaia di euro e poi trovarsi, solo per eseguire un tagliando a pagamento, a percorrere centinaia di chilometri per effettuarlo senza nemmeno sapere in dettaglio quale trattamento viene effettuato, quali attrezzature utilizzano e quali parti invece sono soggette a semplici controlli a vista?

Non parliamo poi se si tratta di un problema agli impianti interni (pompa acqua, luce, gas, frigo, boiler, stufa, centralina eccetera) che richiedono l'intervento specifico di un concessionario (che sono veramente pochi o peggio che richiedono l'intervento del costruttore che può essere anche all'estero).

COME SOSTARE CON L'AUTOCARAVAN

La circolazione stradale che disciplina la circolazione e sosta dei veicoli è contenuta nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione. Inoltre, nel tempo, sono state emanate circolari e direttive dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, circolari dal Ministero dell'Interno e una nutrita giurisprudenza, cioè, il complesso di pronunce, quindi sentenze od ordinanze, ossia provvedimenti emessi nell'esercizio dell'attività giurisdizionale nella quasi totalità conseguite dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**.

Purtroppo, il chiaro volere del legislatore che varò la normativa per evitare discriminazioni verso la circolazione e sosta delle autocaravan (prima con la Legge 336 del 1991 poi trasferita in toto nel 1992 nel Nuovo Codice della Strada) è stato ed è tuttora ostacolato da molti sindaci che utilizzano il potere di emettere ordinanze senza un preventivo controllo nonché dal fatto che il cittadino è quasi impossibilitato a presentare ricorsi sia per gli oneri sia per i lunghissimi tempi della macchina della Giustizia.

Per approfondimenti e per una guida preziosa su come comportarsi, anche in caso di limitazioni e multe anticamper, vai su coordinamentocamperisti.it e scarica LA DIFESA DA DIVIETI E MULTE.



LA DIFFERENZA TRA IL SOSTARE E IL CAMPEGGIARE

Ecco come spiegano visivamente gli spagnoli e i portoghesi

<p>P Estacionar</p> <p>Pueden darse todas estas circunstancias y la autocaravana no está acampada. Se aplica la normativa nacional de Tráfico</p> <ul style="list-style-type: none"> ☀️/🌙 De día o de noche ✓ Ocupantes en el interior (comiendo, durmiendo...) ✓ Techo elevable levantado o claraboyas abiertas ✓ Puedes calzar las ruedas en terreno inclinado o pegar una rueda directamente al bordillo, pero no puedes usar calzos elevadores ✓ Estaciona entre las marcas viales, ocupa el menor espacio posible y no invadas las aceras <p>→ La única pega posible: que el vehículo esté mal estacionado</p> <p>POLICÍA LOCAL TARIFA</p>	<p>A Acampar</p> <p>Si se realiza alguna de estas acciones, el vehículo se considera acampado. Se aplica la normativa autonómica sobre acampada.</p> <ul style="list-style-type: none"> Emitir ruidos molestos (generadores...) Extender toldos* Abrir ventanas batientes* Colocar mesas o sillas en el exterior* Poner patas estabilizadoras o calzos elevadores Verter fluidos <p>* En general, elementos que excedan el perímetro del vehículo</p> <p>→ Solo puede hacerse en lugares habilitados para ello</p> <p>POLICÍA LOCAL TARIFA</p>
--	--

QUESTO è SOSTARE

QUESTO è CAMPEGGIARE

<p>E</p> <p>NA RUA ESTACIONO</p>	<p>NA RUA NÃO ACAMPO</p> <p>QUESTO è CAMPEGGIARE</p>
--	--

QUESTO è SOSTARE

QUESTO è CAMPEGGIARE

LE NECESSARIE CAUTELE PER EVITARE AMARE SORPRESE

La foga di partire attiva amare sorprese ma le puoi evitare leggendo quanto segue.

SVANTAGGI NEL NOLEGGIARE UN'AUTOCARAVAN:

1. i costi di un noleggio;
2. il non poter entrare in circolazione stradale se si supera la portata massima ammessa nella Carta di Circolazione (di fatto riduzione drastica del numero dei trasportati);
3. i costi connessi al consumo di carburante che sono superiori a quelli di un'autovettura;
4. i costi di una polizza kasko;
5. i costi di un campeggio che in Italia sono altissimi;
6. uno spazio interno di pochi metri cubi e metri quadri;
7. l'assenza di un riciclo forzato dell'aria interna;
8. l'assenza di una corretta ripartizione interna del riscaldamento;
9. l'assenza di un condizionatore per avere aria fredda all'interno quando sei in sosta a motore spento;
10. i blocchi permanenti del traffico in base alla categoria EURO che per l'alimentazione a diesel arriveranno velocemente a bloccare i veicoli fino a EURO 6;
11. stalli di sosta nella quasi totalità dei casi inferiori alle dimensioni di un'autocaravan;
12. ogni due giorni dedicare tempo per la ricerca e utilizzo di un impianto igienico sanitario per lo scarico dei serbatoi per la raccolta delle acque reflue e un impianto per riempire il serbatoio per l'acqua potabile;
13. nei mesi quando il buio arriva presto sono tante le ore da trascorrere dentro uno spazio interno di pochi metri quadri e metri cubi;
14. i sindaci che emanano limitazioni locali alla circolazione e sosta;
15. autoveicolo non ignifugo, quindi, il non doverlo parcheggiare in mezzo ad altre due autocaravan;
16. velocità inferiori a quelle di un'autovettura;
17. sensibilità al vento laterale;
18. **limiti di velocità per i neopatentati.** Il neopatentato, indipendentemente dalla cilindrata o dalla potenza dell'autoveicolo, per i primi tre anni dal conseguimento della patente, non può superare i 100 km/h sulle autostrade e non può superare i 90 Km/h sulle strade extraurbane principali. La violazione di tale norma esporrà il trasgressore al rischio di vedersi attribuita una responsabilità in caso di sinistro, con risvolti anche penali qualora siano derivate lesioni a terze persone nonché a ricevere amare sorprese riguardo alla copertura assicurativa.
19. **NO in terza e/o quarta corsia in autostrada per gli autoveicoli di lunghezza superiore ai 7 metri.** Sulle autostrade con carreggiate a tre o più corsie di marcia i veicoli di lunghezza superiore ai 7 metri devono circolare esclusivamente sulla prima e sulla seconda corsia di destra come prevede il Codice della Strada, al comma 9 dell'articolo 176. La violazione di tale norma esporrà il trasgressore al rischio di vedersi attribuita una responsabilità in caso di sinistro, con risvolti anche penali qualora siano derivate lesioni a terze persone nonché a ricevere amare sorprese riguardo alla copertura assicurativa.

VANTAGGI A VIAGGIARE CON UN PROPRIO VEICOLO

- utilizzare per gli spostamenti la tua autovettura e/o moto che ben conosci;
- soggiornare in una camera spaziosa, con aria condizionata, colazione e pulizia compresi in pensioni e/o alberghi e/o B&B e/o agriturismi ma con tariffe simili a quelle di un campeggio.

Nella scelta del soggetto al quale rivolgersi per noleggiare l'autocaravan è bene ricordare che l'attività di noleggio – più correttamente detta "locazione di veicolo senza conducente" – è normativamente disciplinata. Dunque, coloro che la esercitano devono sottostare a obblighi di legge di cui è possibile verificarne l'osservanza.

In base al D.P.R. n. 481/2001 l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposta a denuncia di inizio attività da presentare al comune in cui si trova la sede legale dell'impresa esercente nonché al comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa. Il particolare uso del veicolo deve risultare dalla Carta di Circolazione.

In base all'articolo 82 del Codice della Strada, per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.

I veicoli possono essere adibiti a uso proprio e a uso di terzi. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della Carta di Circolazione. L'uso di terzi comprende la locazione senza conducente. L'articolo 84, comma 7 e comma 8 del Codice della Strada sanziona chiunque adibisca a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso.

Per quanto sopra, per noleggiare un'autocaravan è importante rivolgersi a soggetti che operano in conformità alle norme che disciplinano il settore e concludere un contratto che contenga alcune indicazioni indispensabili per evitare di incorrere in sanzioni affatto miti perché sorpresi a circolare in sovrappeso nonché rischiare il penale in caso d'incidente anche qualora si abbia ragione.

A seguire alcune indicazioni.

- In caso di noleggio di durata superiore a 30 giorni chiedete la ricevuta dell'aggiornamento dell'archivio nazionale veicoli o, qualora non fosse stata ancora rilasciata dalle autorità competenti, una certificazione scritta che comprovi l'avvio della procedura.
- Prima di firmare il contratto di noleggio controllate la Carta di Circolazione del veicolo al quale siete interessati per verificarne la proprietà e la destinazione a uso locazione senza conducente.
- Nel contratto chiedete che:
 1. sia indicato che tipo di crash test ha effettuato;
 2. sia prevista, all'inizio e al termine del noleggio, una verifica del veicolo per accertarne il peso e lo stato. Tale verifica dev'essere sempre verbalizzata per iscritto;
 3. sia specificato il peso del veicolo alla consegna;
 4. ci sia a bordo:
 - copia della certificazione sulla sicurezza dei materiali installati (mobili, frigo, cucina eccetera) comprese le chiusure, testati a 10 g nelle tre direzioni;
 - copia della polizza assicurativa per risarcire i danni per un eventuale distacco dei materiali installati (mobili, frigo, cucina eccetera) comprese le chiusure;
 - copia della polizza assicurativa per gli eventuali danni cagionati a terzi dal veicolo stesso quando non è in circolazione stradale;
 - copia della polizza assicurativa per l'assistenza stradale.

È facile reperire in Internet modelli di contratto di noleggio di autocaravan approvati dalle Camere di commercio e che sono da preferire perché sono il risultato di un'attività di esame condotta da professionisti del diritto che ne hanno attentamente valutato le clausole al fine di escluderne la vessatorietà. Dunque, sono contratti che dovrebbero garantire un equo bilanciamento degli interessi delle parti in gioco. Tuttavia, in alcuni modelli presi in esame mancano alcune indicazioni che l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** ritiene indispensabili: in primo luogo è fondamentale conoscere il peso del veicolo. Il contratto deve contenere tale indicazione e, al momento della consegna, le parti devono pesare l'autocaravan per verificare che il peso sia conforme a quello indicato in contratto. In caso contrario il soggetto al quale vi siete rivolti dovrà ritenersi inadempiente.

CIRCOLAZIONE E SOSTA IN UNO STATO ESTERO

Prima di partire per un viaggio all'estero apri <https://www.dovesiamonelmondo.it> che ti sarà utile in caso di emergenze. Poi, per conoscere quali sono le regole da rispettare nella circolazione e sosta, apri il sito Internet della loro ambasciata in Italia e del loro Ufficio di Promozione del Turismo.

Purtroppo, in circolazione stradale all'estero è possibile violare la legge senza averne coscienza; infatti, tanti hanno ricevuto sia con posta ordinaria che per raccomandata una contravvenzione elevata all'estero: articoli precedentemente pubblicati aprendo www.incamper.org e scaricando i numeri della rivista 159 e 179. Purtroppo, le limitate risorse dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** non consentono di attivare uno studio continuo delle normative inerenti alla circolazione e sosta nelle altre nazioni e tantomeno attivare i relativi ricorsi.

Per quanto sopra, nel caso ricevessi una contravvenzione elevata all'estero, puoi scegliere tra non pagare, evitando un domani di rientrare in detta nazione perché potresti essere fermato visto che la targa e la contravvenzione potrebbe essere registrata su un loro database oppure pagare quanto chiedono anche se lo ritieni ingiusto. Non abbiamo notizia di atti ingiuntivi attivati in Italia.

29 luglio 2023 - Noleggio abusivo di un camper: multa, sequestro del veicolo e vacanza terminata per due turisti. La Polizia Stradale ha sequestrato il camper

ORBETELLO (Grosseto). Con la stagione estiva nel pieno, la Polizia di Stato punta i riflettori anche sul mercato del noleggio di veicoli, soprattutto quello diffuso attraverso piattaforme online. Una pattuglia della Polizia Stradale di Orbetello si è occupata, infatti, nei giorni scorsi, del controllo di alcuni camper, noleggiati per brevi periodi, per raggiungere le mete balneari della provincia grossetana. I vacanzieri, a richiesta dei poliziotti, hanno esibito le ricevute di pagamento per noleggi concordati attraverso piattaforme online che, fungendo da intermediarie tra privati, favoriscono l'incontro tra la domanda e l'offerta. Sebbene l'attività venga descritta on line come una forma di condivisione tra privati e in quanto tale pubblicizzata come legittima, in realtà rappresenta, a tutti gli effetti, un'attività commerciale di locazione senza conducente, che presuppone tutta una serie di autorizzazioni. Autorizzazioni che, per i camper controllati dagli agenti, non erano state rilasciate, così che gli **ignari camperisti, inferociti con chi li aveva in qualche modo raggirati, sono stati multati e i veicoli che avevano ricevuto fermati. Prima, però, i poliziotti hanno spiegato loro i rischi ai quali sono stati esposti, soprattutto in caso di incidente, per quello che tecnicamente si definisce un "uso diverso" del veicolo.** www.grossetonotizie.com



4 agosto 2022 - Noleggio fake del camper: la vacanza finisce in Questura

GROSSETO - Brutta avventura per due ragazzi, che, nella giornata di ieri, sulla SS1 Aurelia, hanno richiesto l'intervento della Polizia di Stato per un'avaria all'autocaravan che avevano noleggiato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Grosseto che si sono immediatamente prodigati a prestare soccorso a quel veicolo di oltre 30 anni, fermo, con la ruota danneggiata, in una posizione pericolosa. Ma una volta messo in sicurezza, i poliziotti sono passati al controllo dei documenti, accertando come il noleggiatore, gestore di una nota piattaforma web, non avesse alcun titolo a effettuare tale attività, per la quale è necessaria un'apposita licenza e un'autorizzazione specifica per ogni singolo veicolo. Così i ragazzi, che avevano noleggiato il veicolo per 15 giorni con l'intento di girare per l'Italia e l'Europa, non solo non hanno ottenuto alcuna assistenza dal noleggiatore abusivo ma si sono visti ritirare la Carta di Circolazione e fermare l'autocaravan. Per questo, con buona pace per i due giovani che si sono ripromessi, per il futuro, di utilizzare per il noleggio solamente canali ufficiali gestiti da operatori del settore autorizzati, le vacanze sono terminate a Grosseto, negli uffici della Polizia Stradale.

21 agosto 2018 - Una delle esperienze devastanti dopo aver noleggiato un'autocaravan

Salve sono omissis per la privacy ... , sabato 11 agosto alle ore 14 ho preso a noleggio da concessionaria omissis per la privacy ... un'autocaravan per le settimane che andavano dal 13 al 27 agosto.

Partito alle ore 18 del sabato 11 in direzione Torre San Giovanni Ugento l'autocaravan andava bene. Il 14 pomeriggio il computer di bordo della cellula ha smesso di funzionare. Ho guardato le spine, attacchi ma il computer non va. Chiamo la concessionaria ma non rispondono. Mando subito una mail con scritto URGENTE ma nessuno mi richiama. Il giorno dopo è Ferragosto e siamo in panne. Nel frattempo vengo aiutato da camperisti del luogo per vedere cosa poteva essere e, a prima vista, sembra sia la batteria che non carica. A quel punto il 16 mattina richiamo la concessionaria e mi rispondono di fare alcune manovre di stacco riattacco spine accensione ma non si accende.

Gli propongo per trovare una soluzione immediata e salvare la vacanza di cambiare la batteria assieme a un amico elettricista e mi danno l'autorizzazione. Gli rimando una mail di conferma su quello che sto facendo. Appena cambiata la batteria tutto funziona ma già siamo alla sera del 16. Purtroppo, tempo un paio d'ore e va giù tutta la batteria, a quel punto la mattina del 17 li chiamo e gli dico che mi diano una mano perché qui è un disagio. Dopo una mezzora mi dicono che il centro più vicino a me è a Matera a 300 km di distanza. Allora, persa la pazienza, gli ho detto che se viene un tecnico bene altrimenti lunedì 20 sarei partito per riconsegnarli l'autocaravan. Il lunedì alle ore 10 l'autocaravan è stata riconsegnata in concessionaria. Ora, giovedì ho l'appuntamento con il titolare per ricordargli che mi avevano consegnato l'autocaravan con le bombole del gas scariche, scoprendolo solo in viaggio: mi sono dovuto adattare assieme alla mia famiglia, con 2 bambini di 4 e 8 anni, a usare servizi esterni come pulizia personale e il vitto. In parole povere l'utilizzo dell'autocaravan si limitava ad alloggio.

IL MINISTERO DELL'INTERNO CHIARISCE SUL NOLEGGIO TRA PRIVATI

L'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** condivide appieno la nota inviata al Servizio di Polizia Stradale dal Ministero dell'Interno prot. n. 2455-2203 del 1° aprile 2022.

Tra le varie piattaforme web che consentono l'incontro tra domanda e offerta di noleggio autocaravan di proprietà privata, l'Associazione ha preso in esame quella denominata Goboony.

Le informazioni reperibili sul sito Internet *goboony.it* non sono chiare, a partire dalla denominazione del contratto detto di "condivisione", attraverso il quale il proprietario concede in comodato la propria autocaravan dietro pagamento di un corrispettivo. In realtà trattasi a tutti gli effetti di locazione senza conducente. Tale contratto è dunque illecito per violazione dell'articolo 84 del Codice della Strada in base al quale l'attività di locazione di veicoli senza conducente può essere svolta esclusivamente da soggetti professionisti autorizzati che utilizzano veicoli destinati a tale uso. La norma punisce chiunque adibisca a noleggio un'autocaravan non destinata a tale uso con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 430 a 1.731 euro.

Oltre al rischio della sanzione amministrativa, potrebbero profilarsi tutta una serie di problematiche derivanti dalla non adeguata regolazione dei rapporti contrattuali tra proprietario e utilizzatore del veicolo, tra questi e il soggetto che gestisce la piattaforma nonché rispetto alla società Cover Genius che offre polizze assicurative tipo Kasco e, ancora, rispetto ad agenzie di recupero credito che presterebbero assistenza al proprietario del veicolo in caso di pagamento di sanzioni per violazioni del Codice della Strada commesse dal conducente durante il periodo di noleggio. Insomma, un guazzabuglio di soggetti di difficile individuazione, trattandosi presumibilmente di società estere, che lucrano a condizioni affatto chiare svolgendo un ruolo di intermediazione e di offerta e vendita di servizi collegati al noleggio tra privati.

Non da ultimo il profilo fiscale. In base a informazioni diffuse in rete da presunti fautori della piattaforma Goboony, l'attività di noleggio tra privati potrebbe essere svolta senza partita IVA purché si tratti di reddito entro il limite di 5.000 euro da dichiarare come "redditi diversi" (legge Biagi).

Tuttavia, resta ferma la premessa e cioè che l'attività in questione può essere svolta soltanto da soggetti autorizzati e può avere a oggetto esclusivamente veicoli destinati a locazione senza conducente.

L'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** invita quindi a diffidare da piattaforme tipo Goboony al fine di evitare responsabilità per atti illeciti e contenziosi.

Per completezza si precisa che, nella prassi, con l'espressione "condivisione" di un veicolo (dall'inglese Car Sharing) può intendersi o l'attività di noleggio a tutti gli effetti esercitata da un professionista autorizzato che opera in conformità all'articolo 84 del Codice della Strada oppure, in caso di privati, la condivisione tra il proprietario e conducente del veicolo e altre persone, ad esempio dirette verso la stessa destinazione, e ciò al solo fine di ripartire tra tutti i costi del viaggio.



Firmato digitalmente da:
Francesca Saladino
Ministero dell'Interno
Firmato il 19/06/2023 14:59
Seriale Certificato: 10361
Valido dal 09/03/2021 al 09/03/2024
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA



Prefettura di Perugia Ufficio Territoriale del Governo

Area III - Applicazione del sistema sanzionatorio; affari legali,
contenzioso e rappresentanza in giudizio - Capo Ufficio Staff

Fasc. 5635/2023 - Area III

Perugia, data del protocollo

Al Comando della Polizia Provinciale di
PERUGIA

Ai Comandi delle Polizie Municipali
dei Comuni della Provincia di
PERUGIA

OGGETTO: Locazione senza conducente degli autocaravan piattaforme web.

Con riferimento alla questione in oggetto indicata, si trasmette per gli aspetti di interesse e per il seguito di competenza, il contenuto della circolare 300/STRAD/1/0000019280.U/2023 del 09.06.2023 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

È stata segnalata la diffusione della condivisione, sotto forma di *car sharing*, di camper che vengono messi a disposizione di soggetti privati proprietari dei veicoli, anche mediante piattaforme web che fungono da intermediari e favoriscono l'incontro di domanda e offerta.

Dalla ricerca su internet si può verificare l'esistenza di numerosi siti attraverso i quali i proprietari degli autocaravan possono mettere a disposizione di altri soggetti il proprio veicolo dietro pagamento di un compenso.

Sebbene l'attività venga descritta come una forma di condivisione del veicolo e, in quanto tale pubblicizzata come legittima anche in assenza di qualsiasi formalità, da un approfondito esame delle informazioni contenute sui siti emergono alcuni aspetti caratteristici dell'attività di locazione.

Ciò che viene pubblicizzato come *condivisione*, effettivamente, presuppone:

- La stipula di un contratto con il quale il proprietario cede il godimento del proprio veicolo a tempo determinato;
- Il pagamento di un corrispettivo che corrisponde alla tariffa applicata dai proprietari all'atto della registrazione sul sito e commisurata allo specifico veicolo e alla durata del contratto. L'entità dell'importo che viene

Prefettura di Perugia - Piazza Italia n. 11 - Tel. n. 075/56821 - Fax 075/5682666
e-mail: prefettura.perugia@interno.it - Pec: depenalizzazione.prefpg@pec.interno.it
Sito web: www.prefettura.it/perugia

Prefettura Perugia - Area 3 - Prot. Uscita N.0067514 del 19/06/2023



Prefettura di Perugia Ufficio Territoriale del Governo

*Area III - Applicazione del sistema sanzionatorio; affari legali,
contenzioso e rappresentanza in giudizio - Capo Ufficio Staff*

generalmente richiesto per l'utilizzo del camper fa venir meno lo spirito di liberalità che costituisce la causa del comodato consentendo di inquadrare il rapporto nel paradigma del contratto di locazione;

Come noto, l'esercizio dell'attività di noleggio del veicolo senza conducente richiede:

1. La creazione di un'impresa attraverso l'apertura di una partita IVA e l'iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio;
2. La presentazione di una SCIA al SUAP del Comune ove ha sede l'impresa che effettua l'attività e al Comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa;
3. L'immatricolazione del veicolo oggetto del noleggio "uso di terzi, da locare senza conduttore";

L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conduttore in assenza di detti requisiti, oltre ad essere illecito, comporta anche l'esclusione degli obblighi di comunicazione dei dati identificativi del soggetto che richiede il noleggio, posti dall'art. 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 per finalità di prevenzione del terrorismo.

Ciò premesso, in considerazione dell'approssimarsi della stagione estiva, durante la quale è ipotizzabile un consistente aumento delle richieste di camper, nel richiamare l'attenzione sul fenomeno descritto, in sede di controllo dovranno essere approfonditamente valutate le situazioni in cui un autocaravan immatricolato per uso proprio risulta intestato a persona diversa dall'utilizzatore/conducente.

Se dagli accertamenti emergesse che la disponibilità del veicolo deriva dalla stipula di un contratto tra l'utilizzatore e il proprietario in favore del quale è stato o sarà corrisposto un corrispettivo non avente valore esiguo, l'impiego e la circolazione dello stesso veicolo dovranno ritenersi irregolari, in violazione dell'art. 84 del codice della strada. In tali casi, la violazione dovrà essere contestata sia al conducente sia al proprietario/intestatario dell'autocaravan che, non avendone titolo, lo ha posto in locazione in assenza della specifica immatricolazione.

Si ringrazia per la collaborazione

LA DIRIGENTE DELL'AREA III
Viceprefetto A.
(Francesca Saladino)

Prefettura di Perugia - Piazza Italia n. 11 - Tel. n. 075/56821 - Fax 075/5682666
e-mail: prefettura.perugia@interno.it - Pec: depenalizzazione.prefpg@pec.interno.it
Sito web: www.prefettura.it/perugia

Prima di intraprendere un viaggio, per risparmiarti amare sorprese, vai su

www.coordinamentocamperisti.it

e scarica gratuitamente la **GUIDA 2026** al **viaggiare**.

Puoi decidere di salvarla su tablet, computer o smartphone, oppure portarla in copisteria per farla stampare e rilegare a spirale, così da avere un manuale pratico da consultare.

Buon viaggio!

GUIDA 2026

LE INFORMAZIONI PER PREPARARSI AL
VIAGGIARE, EVITANDO AMARE SORPRESE



pubblicazione fuori commercio
senza pubblicità a pagamento
ultimo aggiornamento in data
2026

rivista dal 1988
in CAMPER